



N. 23745/22 R.G.N.R.
N. 3/23 Reg. Corte Assise
N. 2/2024 SENTENZA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La 1° CORTE d'ASSISE di Milano,

Composta dagli illustrissimi signori:

Dott. Ilio Mannucci Pacini	Presidente
Dott. Alessandro Santangelo	Giudice
Sig. <u>MARIO COZZA</u>	Giudice Pop.
Sig. <u>VINRENZO CALIYANO</u>	Giudice Pop.
Sig. <u>DANIELA BUSINA</u>	Giudice Pop.
Sig. <u>GIANLUCA ALBERTO VITELLARO</u>	Giudice Pop.
Sig. <u>VERONICA MARTINAZZO</u>	Giudice Pop.
Sig. <u>VERENA FEDERICA TRAZZI</u>	Giudice Pop.

alla pubblica udienza del 13.5.2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

PIFFERI Alessia, nata a Milano il 24.8.1985;

- detenuta presente -

difesa di fiducia dall'avv. Alessia Pontenani del foro di Milano;

IMPUTATA

A) del reato di cui agli artt. 40 cpv, 575, 577 commi 1, 3 e 4 cp perché, anche venendo meno all'obbligo giuridico di impedire l'evento, in ragione della posizione di garanzia da lei rivestita, cagionava la morte della propria figlia Diana, nata il 29.1.2021, lasciandola da sola all'interno della loro abitazione, in un "lettino da campeggio", continuativamente dal tardo pomeriggio di giovedì 14.7.2022 sino a metà mattinata del 20.7.2022, priva di assistenza e assolutamente incapace, per la tenerissima età, di badare a se stessa, senza peraltro generi alimentari sufficienti e in condizioni di palese ed evidente pericolo per la sua vita, pure legate alle alte

temperature del periodo, tanto da causare nella minore una "forte disidratazione", con "deragliamenti delle funzioni cellulari con particolare riferimento al sistema nervoso centrale e al circolo", culminato nel decesso della stessa, quale conseguenza, anche alternativa e altamente probabile, se non addirittura certa, della propria condotta e comunque accettando il concreto ed elevatissimo rischio che la morte della piccola Diana, poi in effetti sopraggiunta, si verificasse. Con le seguenti aggravanti: a) aver agito con premeditazione; b) aver agito per futili motivi; c) aver commesso il fatto contro la propria figlia minore.

In Milano, in data antecedente e prossima al 20.7.2022, giorno del rinvenimento del cadavere.

Le parti hanno concluso come segue (verbali di udienza del 12.4.24 e del 13.5.24); P.M.: condanna dell'imputata alla pena dell'ergastolo in relazione al reato così come contestatole in rubrica.

DIFESA PARTI CIVILI: condanna dell'imputata alla pena di legge, con conseguente risarcimento del danno in favore di Maria Assandri e Viviana Pifferi come da conclusioni scritte depositate agli atti.

DIFESA: in principalità assoluzione dell'imputata con formula di giustizia; in subordine contenimento della pena previo riconoscimento della diminuzione del vizio parziale di mente e delle circostanze attenuanti generiche; in ulteriore subordine riqualificazione del fatto nel reato di abbandono di minore seguito da morte, con recupero della diminuzione per il rito abbreviato richiesto.

Con l'intervento in udienza del P.M. dott. F. De Tommasi, dell'avv. E. Di Mitri, difensore delle parti civili Maria Assandri e Viviana Pifferi, delle due parti civili, dell'imputata detenuta e del suo difensore avv. A. Pontenani.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza emessa in data 23.7.22 il GIP di Milano, all'esito di udienza di convalida di fermo, convalidava il decreto di fermo emesso dal P.M. precedente nei confronti di Pifferi Alessia il precedente 21.7.22 ed applicava alla Pifferi la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di omicidio doloso aggravato di cui in rubrica.

Successivamente il GIP di Milano, con decreto emesso in data 14.2.2023, disponeva giudizio immediato nei confronti di Pifferi Alessia contestandole l'imputazione di cui sopra.

All'udienza dibattimentale dell'8.5.2023, celebrata in presenza dell'imputata detenuta, Assandri Maria e Pifferi Viviana, rispettivamente madre e sorella dell'odierna imputata, si costituivano ritualmente parti civili, laddove la Corte, con ordinanza formalizzata nel verbale di udienza, dichiarava inammissibile la richiesta

di costituzione di parte civile dell'associazione "Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime".

Di seguito la difesa, preliminarmente, chiedeva disporsi perizia in ordine alla capacità di stare in giudizio dell'imputata, sottolineando come da documentazione sanitaria redatta dalla stessa Casa circondariale ove era ristretta la Pifferi (Milano San Vittore), e segnatamente dalla psicologa e dalla psichiatra dell'Istituto, emergesse "*un deficit cognitivo*" dell'imputata; la Corte, preso atto del parere contrario espresso dal P.M. e dalla parte civile, emetteva ordinanza, anch'essa formalizzata nel verbale di udienza, con cui rigettava la richiesta, dando atto, in particolare, che la capacità di stare in giudizio costituisce condizione "*slegata dal tema della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto*", laddove, con specifico riferimento alla capacità di stare in giudizio, non emergeva in atti, nemmeno dalla Relazione del 2.11.22 prodotta dalla difesa, alcun concreto elemento che potesse "*far dubitare della piena capacità della Pifferi di partecipare al processo*".

Il Presidente, quindi, dichiarava aperto il dibattimento e le parti svolgevano le loro richieste probatorie: la Corte, preso atto delle richieste di prove, invitava il P.M. e la parte civile, conformemente alle prescrizioni introdotte dalla "riforma Cartabia" in tema di ammissione delle testimonianze richieste dalle parti, "*a specificare le circostanze su cui i testi di cui è stata chiesta l'ammissione dovranno riferire in dibattimento*". La Corte, per l'effetto, concedeva termine al P.M. ed alla parte civile e rinviava il processo all'udienza del 16.5.23.

In quest'ultima udienza la Corte, preso atto delle precisazioni delle liste testi fornite dal P.M. e dalla parte civile, si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza.

Nell'ordinanza di ammissione delle prove, peraltro, la Corte si pronunciava anche sulla richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa, previo deposito agli atti dell'integrale cartella clinica relativa alla detenuta Pifferi Alessia e di "Relazione sulla valutazione cognitiva" della Pifferi datata 3.5.23, ritenendo ammissibile la produzione di tutta la suddetta documentazione e riservando ogni provvedimento sulla richiesta di perizia all'esito dell'istruttoria dibattimentale, necessaria per "*ricostruire i fatti addebitati all'imputata e verificare se sussistano dubbi sulla sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto*".

All'udienza del 5.6.23 si procedeva all'escussione dei testi del P.M. Romano Dell'Erba ed Annamaria Di Giulio, entrambi operanti di Polizia Giudiziaria: all'esito della loro audizione venivano acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p., la Relazione di sopralluogo redatta dalla Polizia Scientifica cui aveva fatto riferimento, in corso di testimonianza, la Dirigente Di Giulio, nonché la Relazione tecnica redatta dal teste Ricci (relativa alla comparazione tra il materiale rinvenuto all'interno del corpo della minore Diana Pifferi ed il materiale rinvenuto nel lettino da campeggio in cui veniva rinvenuto il corpo esanime di Diana), la cui audizione testimoniale, su richiesta del P.M., veniva revocata dalla Corte nulla opponendo le altre parti.

All'udienza del 27.6.23 venivano escussi i seguenti testi del P.M.: Marco Cali, primo Dirigente della Questura di Milano; il dott. Andrea Gentilomo, la dott.ssa Teresa Casalino ed il dott. Mauro Minoli (i primi due in ordine agli accertamenti autoptici e medico legali compiuti sul cadavere di Diana Pifferi, il terzo, in particolare, in ordine alle analisi tossicologiche effettuate sul cadavere della piccola Diana); Maria Assandri, madre dell'odierna imputata; Viviana Pifferi, sorella dell'odierna imputata; Francesco Miranda, ex marito dell'odierna imputata; Angelo Mario D'Ambrosio, compagno dell'imputata all'epoca dei fatti in contestazione.

All'udienza del 3.7.23 venivano escussi i testi del P.M.: Serena Maria Convertino, amica della Pifferi e persona che in alcune occasioni accudì la piccola Diana; Letizia Ricaldone, vicina di casa della Pifferi che segnalò al 118 la presenza del corpo esanime di Diana (con successive acquisizione, con il consenso delle parti, della trascrizione della telefonata effettuata dalla Ricaldone al 118 in data 20.7.22 ore 11,03); gli operatori del 118 Michela Leva e Luca Tansella; il dott. Filippo Alberghini, medico di pronto soccorso intervenuto sul posto; Maria Abbruzzese, vicina di casa della Pifferi. Peralto la Corte, preso atto che il teste Massimiliano Superchi, citato ex art. 210 c.p.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere, procedeva ad acquisire agli atti del fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p., l'Annotazione di Polizia giudiziaria, redatta dalla Squadra Mobile di Milano, relativa all'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza cellulare in uso all'imputata, con ricostruzione degli spostamenti della Pifferi nella settimana antecedente al decesso di Diana; l'Annotazione di Polizia giudiziaria relativa all'analisi del contenuto del dispositivo cellulare sequestrato all'imputata; l'annotazione di Polizia giudiziaria riguardante la visione e l'analisi delle immagini riprese dalla telecamera posta nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputata.

All'udienza del 19.9.23 l'imputata si sottoponeva ad esame dibattimentale, laddove, in prosieguo, si procedeva all'audizione dei consulenti tecnici della difesa dott.ri Marzio Massimiliano Capra (biologo genetista forense) e Marco Garbarini (medico psichiatra).

All'udienza del 10.10.2023 la Corte, sentite le parti sulla richiesta di perizia psichiatrica già avanzata dalla difesa in sede di richieste probatorie, disponeva procedersi ad *“accertamento peritale diretto ad accertare in capo all'imputata la sussistenza, al momento del fatto, della piena capacità di intendere e di volere, nonché l'eventuale pericolosità sociale”* della stessa: nominava perito il professor Elvezio Pirfo e rinviava il processo, per il conferimento dell'incarico, all'udienza del 13.11.2023. In quest'ultima udienza la Corte, acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dal P.M. specificamente indicata nel verbale di udienza, ribadiva il rigetto della richiesta del Pubblico Ministero di espunzione dal fascicolo del dibattimento della valutazione cognitiva effettuata sulla Pifferi, in data 3.5.23, all'interno della Casa circondariale di Milano San Vittore per le ragioni esplicitate nel verbale d'udienza; la Corte, quindi, conferiva al nominato perito professor Pirfo il quesito peritale come da ordinanza allegata al verbale di udienza, laddove

il Pubblico Ministero e la difesa confermavano, quali propri consulenti, i consulenti tecnici già nominati agli atti.

All'udienza del 4.3.24 il Presidente, preliminarmente, dava atto dell'avvenuto deposito in Cancelleria dell'elaborato peritale e quindi si procedeva all'esame del perito: sentite le domande poste dal P.M., la difesa chiedeva termine per il controesame del perito per le ragioni specificate nel verbale di udienza; la Corte, concesso il chiesto termine, rinviava il processo all'udienza del 15.3.24. In quest'ultima udienza, concluso l'esame del perito, si procedeva a nuovo esame del consulente tecnico della difesa dott. Garbarini,

All'udienza del 12.4.24 la Corte, acquisita agli atti l'ulteriore documentazione allegata dalla difesa alla richiesta di integrazione di perizia depositata agli atti (documentazione relativa al percorso scolastico della Pifferi, da cui si evincevano le problematiche da cui era affetta sin da giovane età, nonché cartella clinica redatta dall'UOMPIA), invitava le altre parti ad interloquire sulla richiesta di integrazione di perizia: la Corte, quindi, rigettava la richiesta di integrazione di perizia non ritenendola necessaria ai fini della decisione.

Esaurita quindi l'istruttoria dibattimentale, il Presidente dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. ed invitava le parti a concludere: prima della requisitoria del P.M. l'imputata rendeva dichiarazioni spontanee, laddove la Corte, sentite le conclusioni rassegnate dal P.M., rinviava il processo ad altra data per la discussione delle altre parti.

Alla conclusiva udienza del 13.5.2024 la Corte, sentite le conclusioni rassegnate dal difensore delle parti civili e dalla difesa, nonché le repliche del P.M. e della parte civile, si ritirava in Camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza ritualmente letto in udienza.

All'udienza del 27.6.2023 Calì Marco, Dirigente della Squadra Mobile di Milano, offriva un quadro di sintesi di quanto accertato dagli operanti, nella mattinata del 20.7.2022, nell'immediatezza dell'intervento presso l'abitazione di Alessia Pifferi, sita in Milano via Parea n. 16/20, e delle risultanze della prima attività investigativa svolta.

La testimonianza del Calì - che riassume anche quanto riferito in testimonianza da uno degli operanti di Polizia personalmente intervenuti nell'abitazione di via Parea, ossia Dell'Erba Romano (cfr. pagg. 4/11 trascr. ud. del 5.6.23) - rendeva dunque edotti, in primo luogo, circa le seguenti circostanze di fatto:

- l'intervento della Squadra mobile di Milano presso l'abitazione della Pifferi fu attivato a seguito di segnalazione da parte della signora Ricaldone Letizia, vicina di casa della madre della piccola Diana Pifferi;

- le prime informazioni fornite telefonicamente dalla centrale operativa riferivano di una bambina neonata priva di vita all'interno dell'abitazione e dell'assenza in loco della baby-sitter che avrebbe dovuto accudire la bambina;

- al momento dell'intervento degli operanti la Pifferi veniva rinvenuta sulle rampe delle scale, laddove *“il piccolo appartamento”* oggetto di intervento si trovava al primo piano; la prima stanza dell'appartamento era costituito da un ingresso soggiorno con angolo cottura, nel quale *“colpiva”* l'attenzione degli operanti *“la presenza di due valigie, due borse, un trolley rosso e una borsa blu”*: all'interno di tali valigie furono poi rinvenuti *“tantissimi indumenti di varia foggia”* (cfr. pag. 7 trascr. ud. del 27.6.23);
- sul tavolo della cucina venne rinvenuta una bottiglietta d'acqua ed un'altra boccettina poi risultata essere *“EN”*, ossia un medicinale a base di benzodiazepine;
- sul davanzale della finestra erano presenti alcuni pannolini ed in particolare due, di cui uno *“molto pesante intriso verosimilmente di urina”* ed un altro *“dove c'erano feci e nel quale già si notava la presenza di alcune larve”* (cfr. pag. 7 trascr. ud. del 27.6.23);
- il reparto notte dell'appartamento era costituito da una stanza nella quale vi era un letto matrimoniale, un piccolo mobiletto basso, sopra il quale vi era un televisore e dove veniva notata la presenza di un biberon: nella parte sinistra della stanza, ai piedi del letto sotto una delle finestre, vi era un lettino da campeggio, all'interno del quale veniva rinvenuto il corpo esanime della piccola Diana Pifferi;
- la bambina *“si presentava supina, con un vestitino giallo, priva di mutandine e di pannolini ed aveva le mani e i piedi che presentavano evidenti tracce di macchie ipostatiche”*: Diana era *“cianotica ed aveva gli occhi infossati, molto scuri, all'interno dei due occhi la scientifica rinveniva poi la presenza di alcune larve”* (cfr. pag. 7 trascr. ud. del 27.6.23);
- la bambina presentava *“i capelli umidi”*, mentre nel lettino da campeggio vi era un piccolo cuscino sotto il quale venivano rinvenuti *“tanti granellini di una sostanza spugnosa giallina”* compatibile con la sostanza presente nei pannolini (cfr. pag. 8 trascr. ud. del 27.6.23);
- gli inquirenti cominciavano a nutrire sospetti in ordine alla dinamica del fatto poiché la Pifferi, nell'immediatezza, sia ai primi operatori del 118 intervenuti, sia al personale della volante, riferiva *“versioni un po' contrastanti”* in merito alla presenza di una baby-sitter, di cui, tuttavia, non forniva alcuna precisa indicazione, nemmeno con riferimento ad *“un recapito telefonico piuttosto che ad un indirizzo”*, sicchè era impossibile rintracciarla (cfr. pag. 8 trascr.);
- visionando il telefono cellulare della Pifferi - poi posto sotto rituale sequestro - scorrendo i numeri telefonici contattati, onde individuare eventuali testimoni che potessero aiutare a fornire una spiegazione ed una ricostruzione dei fatti, veniva rintracciata l'utenza del signor Superchi Massimiliano, soggetto *“indicato come presente sulla scena del crimine prima dell'intervento”* degli operanti e poi allontanatosi (cfr. pag. 8 trascr.);
- sempre scorrendo i numeri telefonici presenti nella rubrica del telefono della Pifferi non vi era traccia di alcuna baby-sitter, *“né contattata, né messaggiata”* (cfr. pag. 10 trascr.), il che alimentava il sospetto circa l'inesistenza della persona che avrebbe dovuto accudire la piccola Diana, persona di cui - come detto -

nell'immediatezza riferiva l'odierna imputata, peraltro secondo versione "*contrastante perfino circa il nome*".

Ciò posto il teste Calì faceva presente che le indagini erano proseguite con l'escussione, nell'immediatezza, di diverse persone, e segnatamente: Miranda Francesco, ex marito della Pifferi sino al 2018, che abitava nell'appartamento di fronte a quello dell'imputata; il signor D'Ambrosio Angelo Mario, ossia l'uomo, dimorante in Leffe (BG), con cui la Pifferi si stava frequentando e che la donna aveva conosciuto tramite "chat" alla fine del 2020, per poi intrecciare una relazione che aveva avuto "*diversi alti e bassi*"; Assandri Maria e Viviana Pifferi, rispettivamente madre e sorella dell'odierna imputata; Vasquez Gonzales - registrata nel telefono della Pifferi come "*piccola Liss*" - ed Anna Tumini, entrambe vicine di casa della Pifferi; Oliva Massimo, persona conosciuta e frequentata dalla Pifferi nel periodo di crisi del suo rapporto con il D'Ambrosio intorno al mese di marzo del 2022.

Venivano inoltre acquisite, per avere contezza dei movimenti intervenuti nei pressi dell'abitazione della Pifferi, le registrazioni effettuate da una telecamera privata installata al civico 20/11 di via Parea, particolarmente utile poiché la telecamera riprendeva proprio "*l'unico tratto di strada che conduceva all'abitazione della signora Pifferi*" (cfr. deposizione Calì, pag. 9 trascr.).

La deposizione resa all'udienza del 5.6.23 dalla dott.ssa Di Giulio Annamaria - Dirigente del Gabinetto di Polizia scientifica di Milano - nonché i verbali di perquisizione e sequestro redatti dalle Forze dell'Ordine nell'immediatezza dell'intervento presso l'abitazione di via Parea, la Relazione di sopralluogo redatta dalla Polizia Scientifica - acquisita agli atti con il consenso delle parti - ed ancora il verbale di accertamenti e rilievi ex art. 354 c.p.p., danno atto di quanto rinvenuto, d'interesse investigativo, all'interno dell'abitazione in cui veniva rinvenuto il cadavere di Diana Pifferi, ed in particolare:

- su di un mobile da cucina con lavabo e piano di lavoro, una scatola medicinale contenente "*un flaconcino di vetro con etichetta EN 1/Mg/MI*";
- al centro della sala, su di un tavolo di forma rettangolare, una "*bottiglietta d'acqua Baby semivuota, marca San Benedetto, contenente del liquido trasparente*";
- all'interno della camera da letto matrimoniale, su di un mobile basso con televisore, "*un biberon contenente del residuo di liquido biancastro*";
- in una busta di plastica di colore verde, posta sul davanzale della finestra della cucina, "*diversi pannolini ripiegati, alcuni contenenti presumibile sostanza fecale*" ed al cui interno i medici legali repertano delle "*larve di insetti*";
- all'interno della culla dove giaceva la bambina, situata all'interno della camera da letto matrimoniale, sul materasso, al di sotto del cuscino, "*sostanza spugnosa di colore giallastro*".

I testi Dell'Erba e Di Giulio, peraltro, riferivano anche in ordine ad altre circostanze di rilievo investigativo, soprattutto nell'immediatezza delle prime

indagini svolte, e segnatamente: che l'autrice della segnalazione al 118, ossia la sig.ra Ricaldone, non abitava nello stesso palazzo della Pifferi, ma in un palazzo immediatamente adiacente, sito in via Parea 20/16; che l'abitazione in cui veniva rinvenuto il corpo della piccola Diana si presentava sostanzialmente in ordine, non presentava segni di effrazione e presentava le finestre che affacciavano sul cortile interno aperte; che, in quei giorni, la temperatura era stata molto elevata; che il primo nome fatto dalla Pifferi, quale baby sitter che avrebbe dovuto accudire Diana, era quello di Yasmine; che il lettino da campeggio in cui era adagiato il corpo senza vita di Diana era privo di lenzuola, così come il cuscino rinvenuto nel lettino era privo di federa; che il decesso della bambina "*era immediatamente visibile*", in quanto, come chiaramente attestato anche dalla documentazione fotografica agli atti, "*presentava già segni di decomposizione*" (cfr. deposizione Di Giulio, pag. 12 trascr.); che nel trolley e nel borsone rinvenuti nella sala, di certa pertinenza della Pifferi, vi erano moltissimi vestiti, una trentina circa, costituiti "*prevalentemente da abiti da sera*" (cfr. deposizione Di Giulio, pagg. 13 e 15 trascr.); che nel frigorifero e più in generale all'interno dell'abitazione risultavano assenti "*alimenti per bambini*" (cfr. deposizione Di Giulio, pagg. 15 e 16 trascr.). Tornando più specificamente a quanto accaduto nella mattinata del 20.7.22 è emerso, pacificamente, che la Pifferi, alle ore 10,40 circa, faceva rientro presso l'abitazione di via Parea trovando il corpo di Diana nel lettino da campeggio: resasi conto che "*la bambina non si muoveva e che c'era qualcosa che non andava*", cercava, a suo dire, di rianimarla, praticandole "*un massaggio cardiaco*" e poi portandola in bagno "*bagnandole i piedini, le manine, il viso e la testina*". Riposta nuovamente Diana nel lettino da campeggio le spruzzava "*anche un po' di acqua in bocca*", ma, vedendo che non si riprendeva, correva dalla vicina di casa Ricaldone Letizia per chiedere aiuto (cfr. esame imputata, pagg. 35 e 36 trascr. ud. del 19.9.23).

La Ricaldone - cui la Pifferi, "*molto agitata*", riferiva tramite citofono che la bambina non respirava - si portava immediatamente presso l'abitazione dell'imputata, rendendosi subito conto che "*la bambina era chiaramente priva di vita*" (cfr. pagg. 15/16 trascr. ud. del 3.7.23); la teste, quindi, "*glissava*" rispetto alla domanda diretta della Pifferi se la bambina fosse morta e, nel contempo, invitava la donna a mettersi in contatto con il numero unico dell'emergenza, che peraltro si faceva passare per avvertire i sanitari che la bambina, in realtà, era già deceduta (cfr. la trascrizione della telefonata effettuata al 118 alle ore 11,03 del 20.7.22: "*non so...non voglio avanzare ipotesi...io sono solo la vicina di casa...la bambina è chiaramente...è priva di vita*"). Giungevano quindi presso l'abitazione della Pifferi, nell'ordine, gli operatori del 118 Michela LEVA e Luca TANSELLA ed il medico di pronto soccorso dott. Filippo ALBERGHINI.

Pochi minuti più tardi giungevano altresì sul posto operanti della Polizia di Stato, tra i quali l'assistente Capo Dell'Erba escusso in sede dibattimentale, ed i medici legali dott.ssa Teresa CASALINO e dott. DELL'ANTONIO.

Dalle deposizioni rese dai soccorritori sanitari accorsi nell'immediatezza è emerso quanto segue:

- gli operatori del 118 giungevano presso l'abitazione dell'imputata verso le ore 11:15 e, al loro arrivo, non trovavano nessuno ad attenderli in strada, il che comportava la perdita di un altro paio di minuti per individuare l'abitazione. Una volta saliti, trovavano la vicina di casa sig.ra RICALDONE, la signora PIFFERI ed un'altra persona all'interno dell'abitazione e si dirigevano immediatamente nella cameretta all'interno della quale si trovava la bambina. Diana era posizionata all'interno di un lettino da campeggio senza lenzuola ed aveva *"le manine necrotiche, i piedini neri, era senza pannolino, era bagnata, aveva gli occhi neri e incavati, anche la bocca scura, toccandola non era rigida, era molto fredda"* (cfr. deposizione teste LEVA, p. 23 trascr. ud. del 3/7/2023). Gli operatori procedevano quindi a girare sul fianco la bambina e notavano *"questa macchia ipostatica, tipica di un decesso"* (cfr. deposizione TANSELLA, p. 28 trascr. ud. del 3/7/2023). Notavano altresì la presenza, al lato della bocca, di *"questo materiale che può essere riconducibile ad un qualcosa di gomma, un qualcosa...che ricorda tanto l'interno del pannolino"* (cfr. deposizione TANSELLA, p. 30 trascr. ud. del 3/7/2023);
- trovandosi nell'impossibilità di intervenire, stante l'ormai intervenuto decesso di Diana, procedevano a coprirla con una camicetta bianca e, nell'attesa dell'arrivo dell'automedica, interloquivano con la signora PIFFERI, per comprendere la dinamica dell'evento. Testualmente la teste Leva su quanto riferitole, nell'immediatezza, dall'imputata: *"la signora Pifferi dichiarava che lei era partita il giovedì sera lasciando Diana con la baby-sitter, una baby-sitter che aveva conosciuto sei mesi prima, e che la mattina tornando a casa, oltretutto non vedeva l'ora di vederla, aveva trovato la porta chiusa ma non a chiave, quindi aperta, e le finestre aperte, e nessuno in casa, se non la bambina"* (cfr. deposizione LEVA, p. 23 trascr. ud. del 3/7/2023). Alla richiesta dell'operatrice LEVA circa gli ultimi contatti intercorsi tra l'imputata e la baby-sitter, la PIFFERI affermava di avere avuto ripetuti contatti con la stessa, anche per mezzo di videochiamate, di cui, però, non veniva trovata alcuna traccia nel telefono dell'imputata, la quale non aveva neanche il numero dell'ipotetica baby-sitter, il cui nome *"inizialmente era Giovanna e poi l'aveva cambiato in Jasmine (...); quando è arrivata l'automedica aveva cambiato versione"* (cfr. deposizione LEVA, p. 23 trascr. ud. del 3/7/2023);
- dopo pochi minuti giungeva sul posto l'automedica, con a bordo il medico di pronto soccorso dott. ALBERGHINI, che si recava immediatamente presso la cameretta ove giaceva la bambina e ne dichiarava il decesso. Al suo arrivo erano presenti sul posto i due operatori del 118, la signora Pifferi, la vicina di casa RICALDONE, oltre all'autista e all'infermiera che giungevano in loco assieme a lui. Riferiva il teste che la bambina era bagnata e non erano

presenti “*segni di rilascio sfinterico*”, vale a dire “*cacca e pipì*”, il che appariva circostanza anomala. Tale circostanza, già notata anche dalla teste Leva (cfr. deposizione Leva, pag. 24 trascr. ud. del 3.7.23), veniva giustificata dall'imputata con il fatto di “*averla pulita*”, bagnandola, quando era rientrata in casa, avendo capito “*che c'era qualcosa che non andava*” (cfr. deposizione ALBERGHINI, pagg. 33 e 34 trascr. ud. del 3/7/2023). La bambina, inoltre, “*verosimilmente poteva pesare meno della metà del proprio peso, per la disidratazione che in quei giorni ha passato, e poi con evidenti segni di necrosi (...), di decomposizione, che non so datare per un corpicino così piccolo, per una situazione di temperatura molto elevata*” (cfr. deposizione ALBERGHINI, pagg. 37/38 trascr. ud. del 3/7/2023). Il teste, infine, riferiva circa la reazione dell'imputata al momento della comunicazione del decesso della bambina, riferendo di “*un pianto molto controllato...non come una madre straziata*”; aggiungeva che la Pifferi, alla comunicazione del decesso di Diana, si era mostrata “*sorpresa*” per l'accaduto (cfr. pagg. 35 e 37 trascr.);

giungeva sul posto, pochi minuti più tardi, il medico legale dott.ssa CASALINO, assieme al collega dott. DELL'ANTONIO, che svolgevano la prima ispezione esterna del corpo. La teste CASALINO dichiarava di aver rinvenuto il corpo della bambina all'interno del lettino da campeggio e di aver appreso che il corpo era già stato spostato dai soccorritori giunti in precedenza e poi riposizionato. Dalle sue dichiarazioni è emerso che “*il corpo si presentava in posizione supina, con il capo lievemente ruotato a sinistra, con indosso un vestitino smanicato e senza pannolino o mutandine. Nella vicinanza del corpo all'interno della culla, in particolar modo al di sotto del capo, al di sotto del cuscino e in prossimità degli arti inferiori, erano presenti dei residui di materiale che lì per lì non era possibile riferire a materiale in particolare; (...) il corpo non mostrava macroscopicamente dei segni evidenti di traumatismo, nonostante ci fossero delle aree che definiamo discromiche, nel senso che hanno una colorazione diversa rispetto ad una cute sana, che erano però riferibili a delle aree di disidratazione del tegumento; queste erano evidenti soprattutto nella regione della fronte, a destra, e in corrispondenza delle estremità degli arti, quindi mani e piedi*” (cfr. deposizione CASALINO, p. 39/40, trascr. ud. del 27/6/23).

Di certa valenza probatoria, ai fini della ricostruzione della condotta tenuta dalla Pifferi e delle giustificazioni sin da subito rappresentate rispetto alla morte della figlia, quanto riferito dall'imputata, nell'immediatezza, alle prime persone che vennero a conoscenza del tragico evento, ossia i suddetti testi Ricaldone, Leva, Tansella ed Alberghini.

Posto che la Pifferi, come sopra visto, certamente lavò il corpicino esanime della piccola Diana prima di richiedere aiuto, a suo dire senza rendersi conto che la

piccola fosse deceduta, pare opportuno ribadire, con le testuali parole dei testi escussi, quanto emerso in ordine ai punti di interesse probatorio di cui sopra.

Deposizione Ricaldone:

“Mi ha raccontato... che lei aveva lasciato la bambina con una baby-sitter, che era tornata, che la porta era chiusa a chiave e che lei era entrata, che la baby-sitter non c'era. Che questa baby-sitter l'aveva chiamata un paio di giorni prima per dirle che andava tutto bene, ma che poi quando era arrivata, appunto non la trovava.

Io le ho chiesto se l'aveva chiamata, chi era questa baby-sitter e lei mi ha detto che non aveva il telefono, che era una sua conoscente, una sua amica...

*Le ho chiesto se non volesse avvisare il suo compagno, che io ritenevo fosse il padre della bambina (ossia, pacificamente, D'Ambrosio Angelo), allora lei ha chiamato il compagno in vivavoce e gli ha detto: “Diana è morta”, lui è rimasto qualche secondo in silenzio e poi le ha chiesto: “Ma come? Cosa è successo? Come è morta?” e lei ha detto: **“Sai, ti ho raccontato una bugia, ti ho detto che la lasciava a mia sorella, in realtà l'ho lasciata alla baby-sitter”** e lui ha chiesto: “Ma perché? Ma chi è baby-sitter? Ma l'hai sentita questa baby-sitter?”...e lei ha detto: “Sono entrata, la porta era chiusa ma senza chiave, la baby-sitter non c'è” e lui ha detto: **“Ma cosa hai combinato? Perché non te la sei portata dietro? A me non dà fastidio...”**...*

*Alessia ha parlato col medico e ha detto: “Ma forse è colpa mia perché io l'ho preso in braccio, l'ho scossa per cercare di rianimarla, l'ho bagnata, così magari ho esagerato” e il medico le ha detto: “signora no, non è stato quello, la bambina è morta già da uno o due giorni”, poi è arrivata la Polizia... Agli operatori del 118 Alessia ha riferito di aver lasciato la bambina alla baby-sitter aggiungendo di essere appena rientrata, di avere trovato la porta chiusa, ma non a chiave e di aver riscontrato l'assenza della baby-sitter e di avere trovato la bambina in quelle condizioni...Ha parlato per pochi secondi con l'operatore e mi ha passato il telefono, ha ripetuto più volte di non essere una cattiva mamma, questa frase è stata ripetuta tantissime volte nel prosieguo della mattinata...**Mi disse che mancava da casa da giovedì mi sembra...**”.*

Deposizione Leva (già in parte più sopra riportata):

“la signora Pifferi dichiarava che lei era partita il giovedì sera lasciando Diana con la baby-sitter, una baby-sitter che aveva conosciuto sei mesi prima, e che la mattina tornando a casa, oltretutto non vedeva l'ora di vederla, aveva trovato la porta chiusa ma non a chiave, quindi aperta, e le finestre aperte, e nessuno in casa, se non la bambina. Chiedendo quale fosse stato l'ultimo contatto, la signora Pifferi mi aveva riferito che era stato la mattina precedente, cioè il giorno precedente in tarda mattinata. Avevo chiesto se anche durante la settimana avesse avuto contatti con questa baby-sitter e mi diceva che effettivamente sì, i contatti c'erano stati, avevano fatto anche delle videochiamate, ma poi concretamente non abbiamo trovato nulla sul telefono... Il nome di questa baby-sitter inizialmente era Giovanna e poi l'aveva cambiato in Jasmine... Successivamente è arrivata

l'automedica..., hanno detto alla signora Pifferi che la bambina non c'era più... lei continuava a dire che era una brava madre, che voleva bene alla sua bambina... Quando ha saputo che stava per arrivare la polizia ha iniziato un po' ad agitarsi, a dichiarare che non era una delinquente, che lei non aveva fatto nulla, che non aveva colpe... Ho aperto una chat (del telefono cellulare della Pifferi ricercando il numero della pretesa baby-sitter)... ho letto che la signora Pifferi si stava lamentando del fatto che il giorno prima la bambina avesse fatto i capricci, probabilmente per il fatto che stesse mettendo su i dentini, che però sarebbero tornati in giornata...".

Deposizione Tansella:

"Quando sono arrivate le forze dell'ordine... hanno iniziato ad interrogare la signora rispetto a che cosa è successo. Inizialmente lei parlava di una baby-sitter che aveva conosciuto in una piazza a cui aveva affidato questa bambina.... Ricordo che inizialmente i poliziotti avevano chiesto il numero di questa baby-sitter, perché aveva fatto trapelare che se n'era scappata, era entrata a casa con la porta aperta, riferiva questo..., non riusciva a trovare il telefono di questa signora... Da qui i poliziotti hanno iniziato un attimino ad insospettirsi... Quando siamo arrivati era tranquilla, nel senso che era più preoccupata per se stessa, diceva che non era una criminale, era una brava mamma, che non aveva fatto niente, che aveva lasciato questa bambina alla baby-sitter. Poi ha iniziato a rendersi conto della situazione quando sono arrivati i poliziotti, in quel momento l'ho vista più preoccupata rispetto a quando siamo arrivati... Non ricordo di averla vista urlare o disperarsi, ricordo che pensava molto a sé stessa in quel momento, cioè pensava tanto a questa cosa: "non sono una criminale, dove andrò adesso? Andrò in carcere?", questo tipo di reazione...".

Deposizione Alberghini:

"Siamo rimasti in casa alcuni minuti, la signora per i primi momenti raccontava appunto questa storia, in cui lei era appena tornata, ci faceva continuamente vedere questo trolley, questa valigia, deposta davanti la porta di casa, dicendo che aveva trovato la porta di casa aperta e che aveva lasciato la bambina ad una sua amica che faceva la baby-sitter... Alla domanda delle forze dell'ordine - "Mi faccia vedere qual è il numero, chi è la ragazza con cui lei l'ha lasciata" - ci sono state da parte della signora molte incertezze: "ma, non lo so, è una persona che ho conosciuta al parchetto, ma alcuni mesi fa, il numero devo vedere che numero è, dov'è, non ce l'ho, non lo so...".

L'ammissione della Pifferi in ordine al fatto di essersi allontanata dall'abitazione di dimora sin dal giovedì, ossia dal 14 luglio 2022, confermata dall'imputata anche in sede di esame dibattimentale a seguito di contestazione dell'interrogatorio reso al P.M. in data 20.7.22 (cfr. pagg. 32 ed 89 trascr. ud. del 19.9.23), nonché la successiva ammissione, peraltro già chiaramente emersa nell'immediatezza del fatto, che in realtà non aveva lasciato la bambina in custodia a nessuna baby-sitter - falsa circostanza che la Pifferi sosteneva di aver riferito nell'immediatezza perché "sotto shock" (cfr. esame imputata, pag. 37 trascr.) - trovavano definitiva

conferma negli accertamenti effettuati dalla PG, compendiate nelle acquisite Annotazioni redatte dalla Squadra Mobile di Milano (cfr. l'Annotazione di PG relative all'analisi dei tabulati telefonici dell'utenza cellulare in uso all'imputata, con ricostruzione degli spostamenti della Pifferi nella settimana antecedente al decesso di Diana; l'Annotazione relative all'analisi del contenuto del dispositivo cellulare sequestrato all'imputata e quella riguardante la visione e l'analisi delle immagini riprese dalla telecamera posta nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputata.

Opportuno ripercorrere, tuttavia, gli elementi probatori più significativi emergenti dai menzionati accertamenti di PG per come sinteticamente riferiti dal teste Cali, peraltro incontestati dalla difesa come si evince dallo stesso controesame del teste svolto dal legale della Pifferi (cfr. pagg. 21/25 trascr. ud. del 27.6.23).

In ordine agli spostamenti della Pifferi tra il 14 ed il 20 luglio 2022 emerse che:

- la Pifferi aveva certamente lasciato l'abitazione di via Parea il 14 luglio e certamente vi aveva fatto rientro solo il 20 di luglio;
- in particolare, alle ore 18:50 del 14 luglio, veniva vista transitare una persona, dalle sembianze della Pifferi, che trascinava con sé un trolley rosso ed una borsa, uscendo poi dalla visuale della telecamera;
- nel contempo, dall'analisi del telefono cellulare della Pifferi, emergeva, dal contenuto di una chat, che vi era stata una telefonata effettuata ad un soggetto afgano, tale Mohamed, che erogava servizi di taxi e che quel giorno era andata a prendere la Pifferi intorno alle ore 19:00;
- in una chat scambiata con il signor D'Ambrosio la Pifferi lo avvertiva che era partita, laddove, dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare in uso alla Pifferi, emergeva "lo sgancio" dalla cella di via Kennedy di San Donato Milanese, cella coprente via Parea, fino ad arrivare alla cella di via Chiesa, ossia la cella di Leffe, dove era ubicata l'abitazione del D'Ambrosio;
- fino al 20 luglio 2022 la telecamera non segnalava più il passaggio della signora Pifferi, circostanza peraltro confermata dall'analisi delle chat e del traffico telefonico del cellulare in uso alla donna;
- in data 17 luglio La Pifferi contattava un signore, tale Mazzotta Emanuele, memorizzato nel cellulare come "Manuel il contabile", soggetto che, sostanzialmente, forniva servizi di taxi;
- il Mazzotta, opportunamente verbalizzato, confermava di avere il registro di tutti i viaggi effettuati per la Pifferi e spiegava che, effettivamente, la mattina del 20 luglio si era portato a Leffe per prendere la Pifferi e riportarla a Milano;
- alle ore 8:00 del 20 luglio il telefono della Pifferi "sganciava" la cella di via Chiesa di Leffe per poi agganciare la cella di via Kennedy di San Donato Milanese;

- dalla visione della telecamera veniva accertato l'arrivo di un "Jeep Compass" bianco nei pressi dell'abitazione della Pifferi, veicolo di proprietà proprio del Mazzotta;
- dall'analisi delle celle telefoniche relative a tutte le giornate comprese tra il 14 ed il 20 luglio 2022 emergeva che il telefono della Pifferi aveva sempre agganciato celle telefoniche relative a Leffe e dintorni, e dunque sempre lontano da Milano e da via Parea, ad eccezione di poche ore nella mattinata del 18 luglio 2022;
- in data 18 luglio, infatti, il telefono della Pifferi, alle ore 8:06, si sganciava dalla cella di via Chiesa e, dopo un'oretta, agganciava la cella di via Padova a Milano alle ore 9:10: successivamente agganciava altre celle di Milano, ma sempre diverse e distanti dalla cella di via Kennedy, laddove, alle ore 10:59, il telefono della Pifferi si "*sganciava dall'ultima cella milanese e rientrava verso la zona di Leffe*". La stessa Pifferi, d'altra parte, in sede di esame dibattimentale confermava che il 14 luglio 2022 si era allontanata dall'abitazione di via Parea per farvi rientro solo la mattina del 20 luglio (cfr. esame imputata, pag. 61 trascr.).

In ordine ai pregressi spostamenti della Pifferi per Leffe, luogo di dimora del compagno D'Ambrosio Angelo, va premesso che gli stessi emersero dalla congiunta analisi dei traffici telefonici e delle chat rinvenute sul cellulare in uso alla Pifferi, laddove l'analisi fu condotta anche alla ricerca di riscontri in ordine a quanto riferito, in fase di indagini, dalla madre della Pifferi e dalla stessa imputata (in relazione a circostanze poi confermate dalle due donne in sede dibattimentale e di cui verrà dunque indicato lo specifico riscontro dibattimentale).

Ciò premesso il teste Cali riferiva che:

- in data 2 luglio 2022, intorno alle ore 14:00, il telefono cellulare della Pifferi si sganciava dalla cella di residenza di via Parea per portarsi a Leffe - così come confermato anche dall'acquisito riscontro in ordine al servizio taxi usufruito quel giorno dalla Pifferi - ove rimaneva fino al 4 luglio; il telefono dell'imputata riprendeva ad agganciare celle di Milano il 4 luglio alle ore 18:30;
- in data 7 luglio 2022, avendo la madre della Pifferi, signora Maria Assandri, riferito che la figlia aveva noleggiato una "limousine" per andare a trascorrere una serata romantica con il D'Ambrosio - circostanza che era stata oggetto di reprimenda da parte dell'Assandri, che in una chat richiama "*fortemente all'ordine*" la figlia invitandola "*a pensare a Diana e a non sperperare il denaro*" (cfr. deposizione Cali, pag. 16 trascr.) - veniva accertato che: il 5 luglio la Pifferi aveva concordato con tale Enrico il noleggio di un viaggio con una limousine per la cifra di euro 536 comprensiva di cena presso "La Locanda del Boscaiolo" sul lago di Endine; effettivamente la sera del 7 luglio, alle ore 18:38, il cellulare della Pifferi si allontanava da via Parea, laddove la donna viaggiava effettivamente a bordo di una limousine come emerso dalle chat, con relative fotografie,

scambiate con il D'Ambrosio, nel frangente avvertito che stava partendo; il cellulare della Pifferi veniva poi segnalato nella zona del lago di Endine, agganciando, in particolare, la cella dove insiste "La Locanda del Boscaiolo" fino alle ore 23 del 7 luglio; il telefonino poi si sganciava da quella zona e proseguiva per Leffe; la mattina successiva, alle 8:30, la Pifferi contattava un servizio di taxi e quindi ripartiva per Milano. A definitiva conferma della trasferta della Pifferi, a bordo di Limousine, sul lago di Endine per trascorrere una serata con il D'Ambrosio, si vedano: deposizione Assandri, pag. 61 trascr. ud. del 27.6.23; esame imputata, pag. 69 trascr. ud. del 19.9.23; deposizione D'Ambrosio, pagg. 112/113 trascr. ud. del 27.6.23; whatsapp scritti dalla Pifferi alla persona registrata sul suo telefono "piccola Liss" alle ore 11,55 dell'8.7.20202: "*Diana ieri sera non c'era*"; "*Serata romantica con limousine e cena sul lago*";

- in data 8 luglio, alle ore 18:10, le celle agganciate dal cellulare della Pifferi segnalavano una nuova partenza per Leffe, ove la donna rimaneva fino all'11 luglio, allorchè le celle di aggancio del suo telefono segnalavano il ritorno in Milano.

Orbene, posto che il 2 luglio 2022 era un sabato e l'8 luglio 2022 era un venerdì, va sottolineato che la Pifferi, in sede di esame dibattimentale, confermava, seppure genericamente, che prima del 14 luglio, in alcuni fine settimana di quel mese, si era già allontanata dall'abitazione di via Parea lasciando Diana da sola (cfr. esame imputata, pagg. 28/29 trascr.), laddove il D'Ambrosio - secondo dichiarazione affatto credibile, in quanto non inficiata da alcuna risultanza di segno contrario ed anzi confermata dagli accertamenti di cui sopra - riferiva che trascorse con la Pifferi presso la sua abitazione di Leffe, in assenza della piccola Diana - che la Pifferi gli diceva aver lasciato dalla sorella o con una baby-sitter - tutti i fine settimana di luglio 2022 (cfr. deposizione D'Ambrosio, pag. 108 trascr. ud. del 27.6.23).

In ordine, infine, allo stile di vita tenuto dalla Pifferi dalla nascita di Diana (29.1.21) sino al tragico evento, era invece emerso che:

- la Pifferi era solita spostarsi usufruendo di servizi di trasporto taxi;
- la Pifferi, in un periodo di interruzione della relazione con il D'Ambrosio, di cui si aveva evidenza dall'assenza di contatti telefonici dal gennaio 2022 e che veniva confermata - come meglio si vedrà in seguito - sia dal D'Ambrosio che dalla Pifferi in sede di esame dibattimentale, prese a contattare moltissimi uomini anche per organizzare incontri sessuali a pagamento. Riferiva il Cali, in particolare, che nelle chat intercorse con Superchi Massimiliano - vicino di casa della Pifferi che in sede dibattimentale si avvaleva della facoltà di non rispondere - i due discutevano di incontri sessuali a pagamento e di prezzi (a titolo esemplificativo: "*60 euro, me ne devi dare altri 60, ma se lo facciamo in tre 200 euro*"), laddove la Pifferi veniva anche invitata "*a frequentare Club Privè per aumentare il portafoglio di uomini da poter incontrare dietro compenso*" (cfr.

deposizione Cali, pag. 18 trascr.). In altre chat scambiate con tale Rossi Luigi Michele si parlava *“di dormire nudi abbracciati nella stessa stanza dove c'era la piccola Diana, di baciarsi sotto il piumone”* (cfr. deposizione Cali, pag. 17 trascr.), tanto che ad un certo punto Rossi chiedeva anche di *“baciare la piccola Diana”* ottenendo l'assenso della Pifferi (*“Certo che puoi farlo”*);

- complessivamente l'esame delle chat relative al periodo successivo a gennaio 2022 segnalava che la Pifferi aveva certamente difficoltà economiche ed otteneva somme di denaro da incontri sessuali a pagamento (cfr. deposizione Cali, pag. 17 trascr.). Da sottolinearsi, sul punto, che tale ricerca di denaro, in realtà, proseguiva anche dopo che la Pifferi aveva riallacciato, a giugno 2022, la relazione con il D'Ambrosio. Inequivocamente, in tale senso, le comunicazioni, estrapolate dal telefono della Pifferi ed intercorse con Superchi Massimiliano utilizzando la piattaforma Facebook Messenger, di seguito riportate (cfr. pagg. 46, 47 e 67 dell'Annotazione redatta dalla Squadra Mobile di Milano in data 30 luglio 2022):

1) chat del 30.6.22; Alessia Pifferi: *“Io ho bisogno di soldi se vuoi stasera facciamo io e te e con il tuo amico ma con lui €200”*; *“Che ne pensi? Ti va?”*;

2) chat del 6 luglio 2022; Alessia Pifferi: *“Ieri sera il tuo amico mi aveva chiesto se dormivamo insieme io ho bisogno di soldi”*; *“Prova a chiederle se vuole passare la notte con me mi dà 300euro”*;

3) chat del 7 luglio ore 1,25, ossia la nottata precedente alla *“serata romantica”* con il D'Ambrosio; Alessia Pifferi: *“Tu non avevi amici che pagano bene???”*; *“Devo cercare di capire chi mi può prestare quei soldi xché mi servono urgentemente”*; *“Capisci???”*. Di seguito, dalle ore 2.07, venivano invece registrati i seguenti messaggi; Interlocutore Superchi: *“Inizia ad aprire la porta”*; Alessia: *“ok”*; Interlocutore Superchi: *“Vestiti da porca” - “Spogliati”* e successivamente dalle ore 4,00: Interlocutore Superchi: *“Vuoi che risalga” - “glielo dico” - “se vuoi”*; Alessia Pifferi: *“No tranquillo Diana si era svegliata”*; Interlocutore Superchi: *“Non eravate silenziosi”*.

- la Pifferi era solita comunicare circostanze false alle persone con cui si interfacciava in ordine alla gestione di Diana: così, in particolare, rassicurava la madre che la bambina fosse con lei nella settimana dal 14 al 20 luglio, mentre Diana, purtroppo, era stata invece lasciata da sola nell'abitazione di via Parea (cfr. deposizione Cali, pag. 17 trascr.).

Alla luce delle risultanze probatorie sin qui esaminate occorre ora valutare, nello specifico, quanto emerso in ordine alla causa di morte della bambina.

La causa di morte di Diana, individuata in uno *“spiccato quadro di disidratazione”*, veniva ricostruita, secondo argomentazioni affatto corrette, condivisibili e sostanzialmente incontestate dalla stessa difesa, dai consulenti tecnici del P.M. dott. GENTILOMO e dott.ssa CASALINO, mentre il dott.

MINOLI, tossicologo, riferiva circa gli esiti dell'indagine tossicologica condotta sul corpo di Diana.

Riferiva in particolare il consulente GENTILOMO in sede di esame reso all'udienza del 27/6/2023:

- che la causa di morte era stata identificata *“in un quadro di disidratazione spiccato”* e che *“considerando tutta una serie di parametri in qualche modo ricostruibili, la stima dell'epoca della morte era collocabile tra le 48 e le 24 ore antecedenti alle rilevazioni mediche in corso di sopralluogo, che si erano svolte nel primo pomeriggio del 20 luglio del 2022”* (cfr. pag. 28 trascr.);
- che la disidratazione si era potuta rilevare, con certezza, attraverso la *“valutazione del livello, molto elevato, di creatinina e di azoto ureico nel liquido pericardico”*. Infatti, come spiegato dal consulente, *“l'aumento di concentrazione della creatinina e dell'azoto ureico è uno dei marker di disidratazione ed i livelli che sono stati rilevati sono altissimi, di moltissimi ordini di grandezza superiori a quelli rilevati, di quelli descritti, in bambini della stessa età”* (cfr. p. 28 trascr.);
- che la necessità di ricorrere alla valutazione del liquido pericardico per constatare la causa di morte, piuttosto che all'umor vitreo, come generalmente avviene, era stata determinata *“dall'avanzamento dei processi putrefattivi”*, che *“aveva fatto sì che non fosse più disponibile l'umor vitreo, per motivi di evaporazione e collasso del bulbo oculare”*;
- che la disidratazione era stata facilitata anche dalle temperature ambientali in cui si trovava la bambina ed era *“compatibile con la mancata assunzione di cibo o di liquidi, (...) a partire da alcuni giorni prima del decesso”* (cfr. pag. 32 trascr.);
- che, a tale quadro, si aggiungeva anche *“un aumento dei corpi chetonici, che sono un indicatore di una riduzione o arresto del metabolismo cellulare che utilizza il glucosio, e il passaggio per la produzione di energia all'utilizzo del materiale lipidico, quindi dei lipidi presenti nel corpo. È un indicatore (...) di una carenza alimentare”* (cfr. p. 28 trascr.);
- che, nel corso dell'esame autoptico, veniva rinvenuto del materiale all'interno dello stomaco della piccola Diana, *“che successivamente è stato ricostruito e ricondotto a materiale proveniente da pannolini igienici, all'interno del tratto digerente”* (cfr. p. 28 trascr.); nella specie, secondo quanto dichiarato anche dalla consulente CASALINO alla medesima udienza, *“all'apertura dell'intestino, intestino crasso..., è stato trovato un materiale che aveva un aspetto corpuscolato giallastro, in cui si potevano riconoscere alcuni granuli più aranciati, non riferibile...a materiale di origine alimentare”* (cfr. deposizione CASALINO, pag. 40 trascr.);
- che, venendo ai dettagli circa l'epoca della morte, questo si era rivelato l'aspetto più complesso della vicenda, poiché, posto che generalmente essa si desume dalla temperatura del corpo, *“in questa situazione, (...) si era*

arrivati sicuramente ad una fase di equilibrio termico tra il corpo e l'ambiente, per cui la temperatura del corpo seguiva l'andamento, probabilmente con latenze, della temperatura ambientale". Parimenti difficile si rivelava l'utilizzo degli altri indicatori generalmente utilizzabili, quali *"la presenza mobilità dell'ipostasi cadaverica, piuttosto che del rigor mortis"*, trattandosi di *"fenomeni che hanno un'evoluzione molto rapida, soprattutto nei bambini, e di conseguenza, essendo giunta l'osservazione del corpo in epoca piuttosto avanzata, la parte dinamica si era già esaurita"* (cfr. p. 29 trascr.). Nonostante ciò, per mezzo dell'utilizzo di tutta una serie di parametri, era stato possibile collocare l'epoca della morte tra le 48 e le 24 ore antecedenti al primo pomeriggio del 20 luglio 2022. Tale conclusione veniva altresì corroborata dall'indagine entomologica effettuata sul materiale rinvenuto all'interno del bulbo oculare di Diana Pifferi dal professor VANIN, esperto di entomologia forense, sulla cui attività riferiva lo stesso GENTILOMO: riferiva in proposito il consulente come fossero state rinvenute *"uova di ditteri"*, la cui deposizione, alla stregua della relazione dell'entomologo, *"avviene sul cadavere...entro le 48 ore precedenti ai rilievi"* (cfr. pag. 30 trascr.).

In definitiva: se la disidratazione era stata la causa di morte di Diana Pifferi, il decesso era intervenuto tra le 24 e le 48 ore precedenti al pomeriggio del 20 luglio 2022, e dunque tra il pomeriggio del 18 luglio e la mattina del 20 luglio, allorché veniva constatato il decesso di Diana; secondaria alla disidratazione era la carenza alimentare, pure riscontrata nel corpo della piccola Diana, laddove la disidratazione, benché l'esame anatomopatologico non avesse consentito di fare deduzioni sul punto, aveva certamente determinato un'alterazione del sistema nervoso centrale con associata alterazione dello stato di coscienza della vittima, trattandosi di un processo *"che fa parte dell'evoluzione della storia naturale della disidratazione non contrastata"* (cfr. esame Gentilomo, pag. 35 trascr.).

L'intervento del tossicologo dott. MINOLI, invece, si era reso necessario a causa del rinvenimento - come visto - in prossimità del lettino in cui giaceva la bambina di una boccettina di "EN" (medicinale a base di benzodiazepine). Circa la possibile somministrazione/assunzione di tale medicinale da parte della piccola Diana il consulente riferiva in sede di esame reso alla medesima udienza del 27/6/2023.

Sottolineava in particolare il consulente di aver effettuato la ricerca delle benzodiazepine *"sia nei fluidi biologici, sia nei parenchimi e sia nelle matrici pilifere"* e che la ricerca *"nei liquidi biologici e nei parenchimi"* aveva *"dato esito totalmente negativo, mentre c'era stata una leggerissima positività nella segmentazione dei capelli, a partire dal segmento prossimale a salire rispetto al distale"*. Alla luce di ciò non vi era prova *"né di assunzione né di metabolizzazione nell'organismo della sostanza"*, benché *"nel tratto distale, il valore era un 50% più alto"* (cfr. pag. 36 trascr.).

In considerazione di tali risultanze il dott. Minoli formulava tre ipotesi, e segnatamente: o una somministrazione pregressa di dose minima, *"di 1/5 della*

dose, una o due volte al mese”, ipotesi però “*non corroborata dalla presenza di metaboliti*”; o il sudore, ipotesi tuttavia sconfessata dalla circostanza per cui “*di solito è nel segmento prossimale, maggiore la quantità della molecola rispetto a quella distale, in questo caso avviene il contrario*”, o, da ultimo, “*un contatto diretto con la sostanza*” (cfr. p. 36/37 trascr.);

Tale ultima tesi, più verosimile, presupponeva dunque che la bambina fosse venuta in contatto, comunque esterno, con la sostanza o per mezzo della “*persona che ha assunto la sostanza*” (cfr. p. 38 trascr.); in ogni caso, e conclusivamente, dagli esami tossicologici non emergeva alcun dato significativo in ordine alla causa di morte di Diana Pifferi.

Restando agli accertamenti di natura più propriamente tecnica, nel corso delle indagini preliminari il GIP, su richiesta del P.M., disponeva perizia - affidandola ai dott.ri Bruno Magliona, medico chirurgo specialista, Domenico Di Candia, tossicologo forense e Giorgio Portera, biologo specialista in Genetica medica - sul materiale di interesse investigativo in sequestro, ciò anche al fine di verificare l'eventuale somministrazione alla piccola Diana di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Dalla perizia emergevano alcuni rilevanti elementi probatori, e segnatamente (cfr. pag. 39 della Relazione peritale):

- le analisi eseguite sulla “*tettarella*” del biberon e sul “*beccuccio*” della bottiglietta d'acqua San Benedetto - biberon e bottiglietta d'acqua rinvenuti in sede di primo sopralluogo - consentivano di individuare tracce di saliva riferibili a Diana Pifferi;
- le analisi eseguite sui pannolini in sequestro evidenziavano la presenza di tracce biologiche fecali e di urina riferibili a Diana Pifferi. In particolare, su uno dei pannolini sequestrati, si evidenziava la presenza di numerose tracce di saliva umana riferibili a Diana Pifferi. Detto pannolino appariva privo di quasi tutto il materiale assorbente, in quanto fuoriuscito da due aperture presenti sui due fianchi del reparto. I margini dell'apertura più estesa venivano quindi testati con esito positivo per la presenza di tracce di saliva umana, anch'esse risultate geneticamente attribuibili a Diana Pifferi. La particolarità del reparto induceva i periti a comparare il materiale assorbente residuo del pannolino con quello rinvenuto all'interno del lettino di Diana e prelevato in sede sopralluogo giudiziario: le analisi chimico-fisiche effettuate dimostravano la compatibilità tra i due materiali assorbenti;
- il contenuto del flacone di farmaco EN evidenziava la presenza, quale unico principio attivo, di Delorazepam, in concentrazione corrispondente alla formulazione indicata in etichetta;
- tanto il residuo contenuto della bottiglietta San Benedetto, quanto quello del biberon, non evidenziavano la presenza di composti di interesse tossicologico;
- le indagini chimico tossicologiche svolte sulle porzioni interne dei pannolini evidenziavano la presenza di paracetamolo quale unico dato di interesse

tossicologico, presenza, tuttavia, *“verosimilmente attribuibile ad una somministrazione del farmaco alla bambina ed alla successiva eliminazione attraverso escrezione urinaria”*.

In definitiva: se l'accertamento peritale escludeva la somministrazione alla piccola Diana di sostanze di natura tossicologica, consegnava tuttavia agli atti un'inquietante circostanza, peraltro in linea con l'accertato stato di abbandono in cui aveva versato la piccola dal tardo pomeriggio del 14 luglio al giorno in cui ne veniva rinvenuto il cadavere. Del tutto verosimilmente Diana, per i morsi della fame, aveva cercato di “mangiare” il suo pannolino, ipotesi corroborata dal fatto che, come comprovato dalla acquisita Relazione tecnica della Polizia scientifica a firma del dott. Damiano Ricci, il materiale fibroso ed i granuli di natura polimerica rinvenuti nel corpo di Diana, e segnatamente nel colon ascendente e nel retto, risultarono *“compatibili, per caratteristiche morfologiche e composizione qualitativa, con il materiale reperito in sede di sopralluogo precedentemente esaminato”* (cfr. pag. 20 Relazione Ricci).

Da sottolineare in proposito, infine, che lo stesso consulente della difesa dott. Capra, in sede di esame reso all'udienza del 19.9.23, non contestava in alcun modo gli esiti degli accertamenti effettuati in sede di perizia, limitandosi a sottolineare, benché non in qualità di medico- legale esperto, che a suo giudizio il decesso di Diana doveva posticiparsi alla giornata precedente al rinvenimento del cadavere, ossia al 19 luglio 2022 (cfr. esame dott. Capra, pagg. 91/95 trascr. ud. del 19.9.23). Tornando ora al breve lasso di vita di Diana Pifferi, dal suo concepimento al momento della morte, l'istruttoria dibattimentale - e segnatamente la documentazione medica agli atti, nonché l'esame dell'imputata e le deposizioni rese da Assandri Maria, D'Ambrosio Angelo Mario e Covertino Serena Maria - ha consentito di accertare quanto segue:

- Alessia Pifferi concepiva Diana senza sapere chi fosse il padre, o comunque senza mai rivelarlo a nessuno, laddove riferiva solo alla madre, a maggio/giugno 2020, di essere in attesa di un bambino (cfr. deposizione Assandri, pag. 47 trascr.);
- l'imputata, già in stato interessante, conosceva D'Ambrosio Angelo Mario, su di un sito di incontri, ad agosto 2020, laddove i due, dopo aver trascorso insieme le ferie estive, alla fine di agosto 2020 iniziavano a convivere presso l'abitazione del D'Ambrosio, sita in Lefte via Piave 30 (cfr. esame imputata, pag. 8 trascr e deposizione D'Ambrosio, pag. 105 trascr.)
- il D'Ambrosio lavorava quale titolare di una ditta di elettricista, mentre la Pifferi, pur non lavorando, continuava a dire al compagno di lavorare in smart-working quale *“psicologa infantile”*, tenendo fermo quanto aveva dichiarato nella sua presentazione nel *“profilo di incontri”* del sito dove aveva conosciuto il D'Ambrosio (cfr. deposizione D'Ambrosio, pag. 105 trascr. ed esame imputata, pag. 9 trascr.);
- la convivenza tra i due, complice anche le restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da covid 19, proseguiva sino al gennaio

- 2021, allorchè, in data 29.1.2021, la Pifferi partoriva in casa, ossia presso l'abitazione del D'Ambrosio, la piccola Diana (sosteneva in proposito la Pifferi, secondo circostanza come visto sconfessata dalla madre, di non sapere di essere incinta - cfr. esame imputata pag. 7 trascr. - mentre il D'Ambrosio confermava di essere stato all'oscuro della gravidanza della compagna sino al momento della nascita di Diana, anche perché la Pifferi addebitava l'evidente gonfiore della pancia all'assenza di mestruazioni; cfr deposizione D'Ambrosio, pag. 105 e 106 trascr.);
- la neonata veniva quindi trasportata presso l'ospedale "Papa Giovanni" di Bergamo, ove rimaneva ricoverata per poco più di un mese, e segnatamente sino al 2.3.21, sia perché nata prematura, sia perché affetta da problematiche di natura respiratoria;
 - nella lettera ospedaliera di dimissioni del 2.3.21, prodotta agli atti dalla difesa di parte civile, si segnalava, in particolare, che Diana era "*nata pretermine a domicilio da gravidanza misconosciuta*", laddove, quale motivo del ricovero, veniva segnalato "*distress respiratorio in neonata pretermine*" e, quale diagnosi di dimissione, "*distress respiratorio da malattia delle membrane ialine in neonata pretermine di peso adeguato*";
 - nel periodo in cui Diana rimaneva ricoverata il D'Ambrosio, considerata la vicinanza della sua abitazione rispetto all'ospedale, consentiva alla Pifferi di restare da lui (cfr. deposizione D'Ambrosio, pag. 116 trascr.), ma, una volta dimessa la bambina, l'odierna imputata tornava ad abitare presso l'abitazione di via Parea. Rispondendo a domanda della difesa, peraltro, il D'Ambrosio spiegava, in modo chiaro e convincente, il motivo dell'allontanamento della Pifferi dal suo domicilio, pur senza interrompere la relazione. Testualmente (pag. 114/115 trascr.): "*La relazione non è che l'abbiamo interrotta, a parte che c'è stato chiamamolo un corto circuito, nel senso che quella cosa che mi ha tenuto nascosta per così tanto tempo e poi quella nascita improvvisa, diciamo che aveva rotto la mia fiducia...Al primo momento pensavo che era anche più prematura la nascita (e quindi di essere il padre di Diana), poi quando abbiamo visto i tempi, prima della mia conoscenza con Alessia...*";
 - Alessia Pifferi, pertanto, rientrava a Milano andando ad abitare in via Parea con la neonata e con la madre, nel frattempo salita dalla Calabria, "*due giorni prima*" delle dimissioni di Diana, proprio per darle una mano nella gestione della piccola (cfr. deposizione Assandri, pagg. 49 e 50 trascr, ed esame imputata, pagg. 12 e 13 trascr.);
 - D'Ambrosio e la Pifferi, così come riferito dal D'Ambrosio, continuavano comunque a sentirsi e frequentarsi, tant'è vero che, poche settimane dopo il rientro di Alessia e Diana in via Parea, l'odierna imputata lasciava la bambina alla madre per recarsi in Francia insieme al D'Ambrosio; proprio in quei giorni, tuttavia, la bambina cominciava a stare male con febbre altissima, circostanza che conduceva l'Assandri a contattare la figlia per

dirle di tornare a Milano. Alessia, non senza ritrosie a detta dell'Assandri (cfr. deposizione Assandri, pagg. 50/51 trascr.), faceva rientro a Milano, ma era l'Assandri, attese le critiche condizioni della bambina, a portare Diana presso l'ospedale di Bergamo. Qui la bambina, cui veniva diagnosticata semplice "*febbre in ex pretermine*", restava ricoverata per una decina di giorni insieme alla madre, che non poteva allontanarsi dall'ospedale atteso il periodo di emergenza epidemiologica ancora in atto (dalla prodotta documentazione dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo emerge, precisamente, che Diana fu accompagnata in ospedale dalla nonna in data 2.4.21 e rimase in degenza, insieme alla madre, sino alla data del 13.4.21);

- allorchè Diana veniva dimessa dall'ospedale, la bambina, insieme alla madre, tornava a vivere a Leffe presso l'abitazione del D'Ambrosio (cfr. esame imputata, pag. 17 trascr. e deposizione Assandri, pag. 52 trascr.), laddove la convivenza tra i due, insieme alla bambina, proseguiva sino a gennaio 2022;
- in quel mese, gennaio 2022, interveniva, su iniziativa del D'Ambrosio, una nuova rottura del rapporto, a dire del D'Ambrosio poiché non sopportava più la Pifferi per le sue "*continue scene di gelosia*" e per il suo carattere (cfr. deposizione D'Ambrosio, pag. 107 trascr.), a dire dell'odierna imputata poiché il D'Ambrosio "*faceva fatica ad accettare la bambina che per lui era un intralcio*" (cfr. esame imputata, pag. 18 trascr.);
- la Pifferi tornava quindi a vivere, insieme a Diana, presso l'abitazione di via Parea, ove per un mese circa soggiornava anche l'Assandri, che poi tuttavia tornava in Calabria (cfr. deposizione Assandri, pag. 53 trascr.);
- nel periodo successivo la Pifferi, a suo dire, veniva aiutata nella gestione della bambina dalla sua amica Sara Convertino e da tale Giusy, una ragazza "*metà peruviana*" trasferitasi poi a Novara e che la Pifferi non era più in grado di rintracciare (cfr. esame imputata, pagg. 18/21 trascr.);
- la Convertino, in sede di testimonianza, confermava di aver tenuto in diverse occasioni Diana, ma sosteneva di averlo fatto solamente durante le ore diurne - non avendo Diana mai dormito a casa sua e non essendo mai andata neppure lei a dormire dalla Pifferi - ed in ogni caso non oltre il 26 maggio 2022, data in cui fu assunta dalla società Securitalia (cfr pagg. 6/9 trascr. ud. del 3.7.23)
- all'inizio di giugno 2022, e segnatamente il 2 giugno, ricominciava la frequentazione sentimentale tra il D'Ambrosio e la Pifferi (cfr. esame imputata pag. 26 trascr e deposizione D'Ambrosio, pag. 107 trascr.), dapprima con incontri che avvenivano per lo più a Milano, ove il D'Ambrosio si recava alcuni fine settimana (cfr. esame imputata pag. 28 trascr. e deposizione D'Ambrosio, pag. 107 trascr.), e dal mese di luglio, come visto, con "visite" della Pifferi in Leffe lasciando Diana a casa da sola.

Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni rese dalla Pifferi in sede di esame dibattimentale, occorre dar conto di alcune rilevanti circostanze emerse dall'analisi

delle comunicazioni estrapolate dal telefono dell'odierna imputata proprio con riferimento alle giornate del suo ultimo allontanamento da Milano, e dunque tra il 14 ed il 20 luglio 2022 (cfr. pagg. 6/13 Annotazione redatta dalla Squadra Mobile della Questura di Milano in data 30.7.22).

Sabato 16 luglio 2022 l'odierna imputata comunicava alla madre che il D'Ambrosio *“ha la broncopolmonite, è in terapia intensiva e non sta bene”*, laddove la madre le chiedeva di tenerla informata: due giorni dopo, e dunque il 18 luglio, la Pifferi comunicava alla madre che il D'Ambrosio sarebbe stato dimesso *“alla 11”*, aggiungendo testualmente: *“Così vede Diana e si tira su”*, circostanza che rinvia, con evidenza, al fatto di aver detto alla madre che Diana era con lei a Leffe.

Sempre in data 16 luglio, ma utilizzando l'applicazione Facebook Messenger, la Pifferi comunicava a Massimo, ossia Superchi Massimiliano, cui il precedente 14 luglio aveva scritto che stava andando *“a casa del papà di Diana”* perché *“non sta bene ed è grave”*, che il padre di Diana era deceduto e che lei, ora, aveva *“molte responsabilità con i figli”*: nel corso dell'interlocuzione Alessia Pifferi esclamava che *“i favori sono una cosa le pretese un'altra”*, laddove il Superchi le rispondeva testualmente: *“Infatti ho scritto solo fare sapere qualcosa. Non mi sembra che in questa fase ci sia nessuna pretesa e poi comunque tu non staresti facendo nessun favore”*. Quest'ultimo scambio di battute rinvia, del tutto verosimilmente, agli accordi intercorrenti tra il Superchi e la Pifferi in ordine all'esercizio dell'attività di prostituzione, essendo già in precedenza emerso, ad esempio dalle comunicazioni del 6 e 7 luglio sopra riportate, che il Superchi procurava uomini alla Pifferi per incontri sessuali a pagamento.

Domenica 17 luglio 2022, alle ore 23,26, Alessia Pifferi contattava “Manu il contabile”, ossia l'autista, per concordare il viaggio di ritorno a Milano per la data di *“mercoledì mattina per le otto e mezza”*, e dunque per il 20 luglio mattina, come poi effettivamente avvenuto.

In data 19 luglio 2022 Alessia Pifferi, contattando un'utenza riferibile a tale Lamanna Calogero, gli comunicava di trovarsi al mare con Diana, mandandogli anche una fotografia di Diana nell'acqua dentro un “girello”: gli riferiva, in particolare, di essere al mare solo lei e la figlia avendo *“litigato”*, presumibilmente con l'uomo di Bergamo. La fotografia mandata al Lamanna era la medesima fotografia già inviata dalla Pifferi, il precedente 6 luglio, all'utenza di “piccola Liss”, con la precisazione, in quel frangente, che la fotografia si riferiva a *“quasi due settimane fa un weekend al mare”*. Si osserva, sul punto, che in effetti lo stesso D'Ambrosio, in testimonianza, aveva riferito di essersi recato al mare, con la Pifferi e Diana, un fine settimana di fine giugno (cfr. deposizione D'Ambrosio, pag. 107 trascr.: *“l'ultimo week-end di giugno, se ricordo bene, siamo andati al mare”*).

In data 20 luglio 2022 dalle ore 8:19, e dunque nel mentre la Pifferi stava tornando a Milano da Leffe, scriveva alla madre una serie di messaggi con i quali le diceva

di avere “*tribolato*” con Diana la notte precedente “*per i dentini*” e comunque la rassicurava che stavano rientrando a Milano.

Orbene, rammentato che la stessa imputata, come emerso dagli stralci delle sue dichiarazioni già riportati nel corso della precedente trattazione, aveva comunque ammesso di essersi allontanata da Milano il 14 luglio 2022, lasciando Diana a casa da sola, per farvi rientro solo nella mattinata del 20 luglio ed aveva ricostruito, in modo sostanzialmente sovrapponibile con quanto riferito dal D'Ambrosio e con le altre risultanze probatorie già esaminate, le modalità di conoscenza con l'uomo, i periodi di convivenza con lo stesso a Leffe e quelli in cui aveva invece vissuto a Milano in via Parea, con la madre o da sola, pare ora necessario riportare quanto dichiarato dalla Pifferi, in sede di esame dibattimentale, con specifico riferimento, in primo luogo, al periodo di vita dal concepimento di Diana e sino alla morte della figlia.

Sosteneva in particolare l'imputata che:

- Diana era “*nata all'improvviso a casa del D'Ambrosio*” a Leffe, in data 29 gennaio 2021, benché lei fosse ignara di essere incinta (cfr. pagg 6 e 7 trascr.);
- Diana fu quindi ricoverata presso l'ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo, dove rimase ricoverata anche lei per qualche tempo in quanto le fu riscontrata una grave patologia del fegato, patologia che scoprì solo grazie al ricovero di Diana in ospedale, sicché, “*in poche parole, quando è nata la bambina all'improvviso ci siamo salvate la vita a vicenda*” (cfr. pag. 11 trascr.);
- allorché Diana fu dimessa dall'ospedale, tornò a vivere in via Parea con la madre, perché il D'Ambrosio non “*voleva più quella relazione e molto probabilmente per lui la bambina era un intralcio*” (cfr. pag. 12 trascr.);
- alla madre, nel frangente, disse “*la verità*”, ossia che non sapeva di essere incinta e non sapeva chi fosse il padre di Diana (cfr. pag. 13 trascr.);
- dopo il ricovero di Diana del 3.4.21 tornò a vivere a Leffe con la bambina ed il D'Ambrosio, poiché l'uomo aveva voluto “*riprovare la relazione*” sembrando che “*riaccettasse la bambina*” (cfr. pag. 17 trascr.);
- nel periodo di permanenza a Leffe era lei che si occupava di Diana senza l'aiuto di nessuno. Testualmente: “*La accudivo come una mamma accudisce normalmente un figlio. Le dava da mangiare, la lavavo, la cambiavo, cose normali. Se stava male comunque sia contattavo l'ospedale*”. Rispondendo a domanda del P.M., l'imputata rispondeva che dava da mangiare e da bere latte a Diana ogni giorno, più volte al giorno “*a seconda degli orari*”, e che faceva ciò per farla “*sopravvivere*” (cfr. pagg. 17/18 trascr.);
- successivamente la relazione con il D'Ambrosio s'interruppe nuovamente, perché lui “*faceva fatica ad accettare la bambina che per lui era un intralcio*”, sicché lei ritornò a vivere in via Parea insieme a Diana (cfr. pag. 18 trascr.);

- in quel periodo, pur non lavorando, faceva fronte alle esigenze quotidiane “*con i fondi*” che le mandava la madre (cfr. pag. 20 trascr.);
- non ricordava di aver incontrato uomini presso l'abitazione di via Parea dopo l'allontanamento da Leffe, laddove, a contestazione delle precedenti dichiarazioni, ammetteva di aver frequentato un uomo, di cui non ricordava il nome, dove abitasse e che lavoro facesse, che portò in casa quel flaconcino di EN rinvenuto dalla Polizia, in quanto era proprio quell'uomo che “*prendeva quelle gocce per dormire*” (cfr. pag. 25 trascr.);
- nel momento in cui il D'Ambrosio si fece risentire a giugno 2022 e ricominciò la loro relazione, ricordava che ciò avvenne tramite un messaggio, in cui lei chiese al D'Ambrosio se volesse rivedere lei o volesse rivedere sia lei che Diana, messaggio cui il D'Ambrosio rispose. “*E' te che voglio vedere*” (cfr. pag. 27 trascr.);
- nei due weekend di luglio, precedenti al 14 luglio, in cui si allontanò da casa lasciando Diana da sola, solitamente le lasciava “*due biberon di latte*”, ma quando tornava la trovava “*bene e tranquilla*” (cfr. pag. 29 trascr.);
- in tali occasioni era comunque preoccupata per il fatto di lasciare Diana a casa da sola, anche perché la bambina veniva riposta nel lettino da campeggio dal quale non poteva neanche uscire (cfr. pag. 30 trascr.);
- nessun vicino di casa, tuttavia, le aveva mai segnalato di aver sentito la bambina piangere in sua assenza;
- in questi fine settimana di luglio in cui aveva lasciato Diana a casa da sola aveva riferito al D'Ambrosio che Diana era rimasta con una baby-sitter, e segnatamente con quella sua amica Giusy, “*metà peruviana*”, che poi non era stata in grado di rintracciare (cfr. pag. 31 trascr.);
- durante l'ultima sua assenza da Milano, ossia quella che condusse alla morte di Diana, effettivamente era rientrata una volta a Milano, e segnatamente lunedì 18 luglio, in quanto aveva accompagnato il D'Ambrosio che aveva un appuntamento di lavoro a Milano. Spiegava tuttavia, in sostanza, che non tornò a casa da Diana in quanto vi fu una discussione molto accesa con il D'Ambrosio, che la intimorì inducendola a non chiedergli di accompagnarla in via Parea. Testualmente (pagg. 33/34 trascr.): “*Con il signor D'Ambrosio ci fu una discussione molto accesa, per un banale caffè e io avevo paura di parlare, perché lui comunque aveva un carattere molto forte e io avevo paura di quell'uomo... Io mi preoccupavo di mia figlia, ma purtroppo avendo paura delle reazioni del signor D'Ambrosio perché era parecchio aggressivo nel verbale e una volta ha cercato anche di sbattermi contro un vetro con le mani in una discussione..., avevo paura di parlare, di chiedere di portarmi a casa...*”;
- pur essendo preoccupata per Diana, pensava che il biberon che le aveva lasciato “*bastasse*” (cfr. pag. 34 trascr.), laddove, a contestazione del PM delle sue precedenti dichiarazioni, in cui aveva riferito di essere consapevole che la mancanza di cibo ed acqua potesse portare anche alla disidratazione

ed alla morte (Testualmente dall'interrogatorio del 20.7.22 oggetto di contestazione; Domanda P.M.: *“Sa che conseguenze può avere un digiuno prolungato in un bambino di un anno e mezzo? Risposta Pifferi: “Si. A parte la disidratazione la morte”*), riferiva di non saperlo, di non ricordarlo ed in ogni caso invitava il Pubblico Ministero a non sgridarla (cfr. pagg. 34 e 35 trascr.);

- effettivamente la mattina del 20 luglio, quando rientrò a casa e si rese conto, solo per averglielo detto i sanitari, che Diana era morta, ammise al D'Ambrosio di avergli raccontato una bugia, in quanto non era vero che la bambina fosse al mare con la sorella (cfr. pag. 38 trascr.);
- al momento non capì e non realizzò il motivo della morte di Diana, comprendendolo soltanto successivamente grazie al percorso effettuato in carcere con le psicologhe (cfr. pag. 39 trascr.);
- le dichiarazioni precedentemente rese nell'interrogatorio contestato dal PM nascevano solo dallo stato di *“shock”* e dalle pressioni esercitate dalla polizia nei suoi confronti. Testualmente (cfr. pagg. 39/41 trascr.: *“Allora quel giorno quando fui portata in questura... fui trattata malissimo... Fui messa sotto accusa molto fortemente.... Sono stata tenuta parecchie ore, interrogata... Io ero impaurita e spaventata... Volevano farmi dire che io avessi ammazzato la bambina... me lo volevano far dire a tutti i costi perché mi hanno messo sotto pressione... C'era un agente che con la sedia si era messo vicino a me, non faceva altro che venire sempre più vicino....”*);
- il giorno in cui si era allontanata dall'abitazione di via Parea, ossia il 14 luglio, la bambina era *“un po' mogia”*, perché stava *“soffrendo un pochettino per i dentini”* (cfr. pag. 42 trascr.).

Orbene, restando a questa prima parte dell'esame reso dall'imputata non può sottacersi che la Pifferi rappresentava due rilevanti circostanze oggettivamente false: in primo luogo sosteneva di non avere mai saputo di essere incinta, laddove, come già visto, la madre riferiva invece di averlo appreso già a maggio/giugno del 2020, con la specifica richiesta di Alessia di non dirlo a nessuno. Testualmente (cfr. deposizione Assandri, pag. 48 trascr.): *“A maggio, giugno (2020), penso che sia stato fine maggio, i primi di giugno, mi ha comunicato che era incinta di non dirlo assolutamente a nessuno, le ho detto: “Posso dirlo” all'altra mia figlia a mio fratello e lei mi ha detto: “No assolutamente non lo devi dire a nessuno”... Mi disse che era ai primi mesi..., l'aveva appena saputo, quindi le ho detto: “Perché... (non devo dirlo)?”. Mi rispose: “Perché questa è una cosa mia, è una cosa bella mia e la voglio dire io”... Mi ha detto che quando andava a Bergamo lui sapeva che era incinta, che lui non era il papà del bambino, questo signore di Bergamo e di conseguenza però l'aveva accettata questa cosa quindi io ero tranquilla...”*

Se non v'è motivo alcuno per dubitare circa la veridicità di quanto riferito dall'Assandri, resta evidente, viceversa, che la Pifferi aveva interesse a tenere nascosto il suo stato interessante al D'Ambrosio - compagno cui, d'altra parte, nel

corso della relazione aveva spesso raccontato bugie, quali il fatto di svolgere l'attività di "*psicologa infantile*" o di aver lasciato Diana dalla sorella al mare od affidata alle cure di una baby-sitter, ed aveva sottaciuto il fatto di "arrotondare" la cifra che le inviava la madre con l'attività di prostituzione - laddove l' "anomala" nascita in casa va calibrata con il fatto che Diana nasceva "pretermine", sicchè, del tutto verosimilmente, la Pifferi non restò spiazzata dalla nascita della bambina, ma dal parto anticipato.

In secondo luogo la Pifferi pretendeva di non essere tornata a casa da Diana, il 18 luglio allorchè era venuta a Milano insieme al D'Ambrosio, a seguito dell'accesso diverbio scoppiato con l'uomo ed a causa del timore che nutriva nei suoi confronti: ebbene, la circostanza è oggettivamente falsa, in quanto frontalmente smentita dal messaggio inviato da Alessia Pifferi all'autista la sera precedente, ossia la domenica 17 luglio, e dunque prima del preteso litigio, in cui gli chiedeva di andarla a prendere a Leffe, per tornare a Milano, "*mercoledì mattina alle otto e mezza*", come poi effettivamente avvenuto.

Vi è prova, dunque, che l'imputata, che già si era allontanata da casa nel tardo pomeriggio del 14 luglio, decise di ritardare il suo rientro a Milano sino al 20 luglio mattina già la sera di domenica 17 luglio.

Nel prosieguo dell'esame dibattimentale il Pubblico Ministero, all'affermazione dell'imputata di essere "*molto legata a Diana*", tanto da "*non staccarsi mai*" da sua figlia (cfr. pag. 48 trascr.), le chiedeva come mai allora l'avesse lasciata da sola a casa nei fine settimana di luglio. L'imputata, in sostanza, rispondeva di aver appreso tante cose solo successivamente, lavorando con le psicologhe di San Vittore, tanto da affermare di aver capito, solo grazie ai colloqui con le psicologhe, di aver fatto una cosa che, a posteriori, non avrebbe mai rifatto. La risposta, tuttavia, non è parsa nè convincente nè credibile, in quanto, come emerso dalla contestazione dell'interrogatorio reso dall'imputata nell'immediatezza del tragico evento, si apprendeva che la Pifferi, in realtà, già in quella sede aveva testualmente dichiarato di essere consapevole di aver fatto "*una cosa che non andava fatta*", ossia lasciare Diana a casa da sola, e di essere "*consapevole che era pericoloso*" per sua figlia "*stare da sola*", laddove aveva giustificato tale condotta con il fatto che le "*pesava*" essere "*una ragazza madre*", che si sentiva "*stanca*" e che probabilmente avvertiva "*l'esigenza di avere spazi*" per sè.

La donna, dunque, sin nell'immediatezza si professava consapevole di aver tenuto, per il suo desiderio di avere propri "spazi" autonomi, una condotta sbagliata e pericolosa per l'incolumità della figlia. Falso, dunque, che comprendeva e metteva a fuoco tali circostanze solo a seguito del percorso psicologico seguito in carcere.

In sede dibattimentale, sotto altro profilo, la Pifferi sosteneva che l'idea di lasciare Diana da sola a casa, in realtà, le era stata "*messa in testa*" dal D'Ambrosio, nel senso che quando viveva a Leffe con la bambina, due o tre volte, si era recata a fare la spesa insieme al compagno lasciando Diana da sola, su suggerimento dello stesso D'Ambrosio.

Sempre al percorso psicologico svolto in carcere, invece, la Pifferi addebitava la postuma consapevolezza che non era certo sufficiente lasciare a Diana un biberon di latte per farla sopravvivere (cfr. pagg. 52 e 57 trascr.), laddove, in quei giorni trascorsi a Leffe, pur essendo in pensiero per sua figlia, non temeva certo “*che potesse succedere una cosa del genere*” (cfr. pag. 55 trascr.). Anche tale assunto, tuttavia, non appare né convincente né credibile, ove si tenga presente quanto dichiarato dalla stessa Pifferi nel citato interrogatorio del 20.7.22: “

“...*Non ero tranquilla perché poteva succedere qualsiasi cosa, sia con riferimento al cibo che ad altro. Poteva succedere qualsiasi cosa con riferimento anche al cibo significa che la bambina rimaneva digiuna... sarebbe potuta capitare qualunque cosa..., sarebbe potuto subentrare qualche malessere o malore, qualsiasi tipo di malore, (avevo capito che lasciare Diana in casa da sola poteva rappresentare) un rischio... avevo lasciato a Diana da mangiare un biberon che stamattina ho trovato fuori dal lettino*” Infine, come già più sopra riportato, la Pifferi, rispondendo a domanda del pubblico ministero che le chiedeva “*sa che conseguenze può avere un digiuno prolungato in un bambino di un anno e mezzo?*”, dichiarava testualmente: “*Sì, a parte la disidratazione la morte*”.

Doveroso sottolineare e ribadire, dunque, che la Pifferi, nel dichiararsi consapevole dei possibili effetti di un digiuno prolungato in una bambina piccola, individuava quale possibile conseguenza proprio “*una morte per disidratazione*”, come effettivamente tragicamente avvenuto ed accertato attraverso il successivo accertamento autoptico.

Nell'ultima parte dell'esame dibattimentale l'imputata, in sintesi, sosteneva che:

- aveva scoperto di avere un problema cognitivo, un deficit cognitivo, solo grazie al percorso psicologico effettuato in carcere e ai “test” cui era stata sottoposta;
- fin dall'infanzia non aveva avuto un buon rapporto con la madre, laddove, a seguito di un incidente subito dalla madre nel 2000, aveva dovuto interrompere gli studi, quando frequentava “*la prima superiore*” del corso “*psicopedagogico*” (cfr. pag. 70 trascr.);
- quando si era sposata con Miranda Francesco aveva vissuto dapprima in Sicilia e poi a Milano, laddove il rapporto si era incrinato definitivamente quando era rimasta incinta ed aveva abortito (cfr. pag. 74 trascr.);
- suo padre era morto il 4 luglio 2009;
- aveva portato Diana a fare tutte le visite di controllo prescritte dall'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, tranne “*quella audiometrica*” (cfr. pag. 65 trascr.), laddove, quando aveva bisogno di un medico per la bambina, era solita contattare una pediatra dell'ospedale di Bergamo;
- non era assolutamente vero che avesse confidato alla madre di essere incinta (cfr. pag. 65 trascr.);
- aveva effettuato prestazioni sessuali a pagamento solo “*tre volte*”, ma solo al fine di racimolare i soldi per noleggiare la limousine “*e fare questo famoso regalo al signor D'Ambrosio*” (cfr. pag. 69 trascr.);

- Diana, che era “svezzata” (cfr. pag. 78 trascr.), era solita mangiare più volte al giorno, “*la mattina, il pomeriggio, la sera e poi anche durante il giorno i biberon di latte e tisane*” (cfr. pag. 70 trascr.);
- nel trolley e nella borsa rinvenuti dalla Polizia aveva “*messo tanti vestiti*”, peraltro per nulla costosi in quanto comprati “*dai cinesi*”, solo perché le piaceva “*cambiarsi spesso*” (cfr. pag. 86 trascr.), e non già perché pensasse di stare molti giorni lontano da Milano.

Orbene, se l'imputata concludeva il suo esame dibattimentale lamentando di sentirsi “*spenta e buia*” per la morte della figlia (cfr. pag. 83 trascr.), ma precisando di non averla mai vissuta come “*un peso*” e di non aver “*mai assolutamente*” pensato di farle del male (cfr. pag. 84 trascr.), così come ribadito in sede di dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 12.4.24, vi è da approfondire un'ultima circostanza di rilievo probatorio emerso dall'esame della Pifferi.

Sosteneva la Pifferi che quando si allontanò da Milano nel tardo pomeriggio del 14 luglio la sua intenzione era quella di ritornarvi il giorno successivo, il venerdì sera, ma che ciò non accadde a seguito di “*una forte discussione*” con il D'Ambrosio e poiché era priva di soldi per pagarsi l'autista (cfr. pagg. 53, 79/80 ed 89 trascr.), laddove l'uomo si rifiutò di accompagnarla dicendole che lui non era il suo autista, testualmente non era il suo “*NCC*” (cfr. pag. 53 trascr.). Anche quest'ultima pretesa circostanza, tuttavia, risulta inverosimile e falsa: ciò perché, in realtà, era la stessa Pifferi, nel corso del suo esame dibattimentale, a sostenere di non aver mai avuto con il D'Ambrosio alcuna questione riguardante Diana durante i suoi giorni di permanenza a Leffe (cfr. pag. 88 trascr.), il che lascia intendere che non ebbero certo un litigio perché lei gli aveva chiesto di ritornare a Milano per la bambina; in secondo luogo, come visto, era la stessa Pifferi che domenica 17 luglio contattava il solito autista per rientrare a Milano, ma fissava il rientro, di sua iniziativa, per il 20 luglio, il che smentisce, frontalmente, la sua pretesa intenzione di ritornare prima a Milano. Si osserva, infine, che era la stessa Pifferi ad ammettere, rispondendo a domanda della parte civile, che già il 15 luglio aveva i soldi per tornare a Milano (cfr. pag. 90 trascr.), sicché, in definitiva, il suo assunto non può che risultare fragile, pretestuoso ed inconsistente.

Dall'esame di tutto il materiale probatorio sin qui analizzato discendono, in primo luogo, due circostanze certe ed inequivoche, e come tali definitivamente provate.

Diana Pifferi, infante che non aveva ancora compiuto un anno e mezzo, morì, a seguito di un grave “*quadro di disidratazione*”, a causa dello stato di abbandono in cui versò, essendo stata lasciata da sola in casa, dal tardo pomeriggio del 14 luglio alla mattina del 20 luglio, dovendosi più specificamente collocare il decesso tra le 48 e le 24 ore precedenti ai primi accertamenti autoptici effettuati sul cadavere della bambina, che intervennero nel pomeriggio del 20 luglio 2022

Di tale condotta di abbandono fu oggettivamente responsabile, con evidenza logica e giuridica, la madre convivente Alessia Pifferi, giuridicamente investita, come tutti i genitori, di una specifica posizione di garanzia verso i figli a mente dell'art. 147 c.c., disposto normativo fondante l'obbligo per ogni genitore di tutelare, tra

l'altro, la vita e l'incolumità dei minorenni, essendogli espressamente demandato un dovere di cura, mantenimento ed assistenza della prole.

Ciò posto, nella valutazione della riconducibilità soggettiva di tale condotta alla coscienza e volontà dell'imputata, occorre affrontare la tematica introdotta dalla difesa sin dalla prima udienza dibattimentale, ossia quella della capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi al momento della consumazione del fatto.

Il dubbio circa la capacità della Pifferi, agitato dalla difesa, trovava fondamento, processualmente, nella "Relazione sulla valutazione cognitiva" di Alessia Pifferi redatta, all'interno della Casa circondariale di Milano San Vittore, dalle psicologhe dott.ssa Paola Gurzoni e dott.ssa Letizia Marazzi in data 3.5.23, ritualmente acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento.

Con tale Relazione le due professioniste, dipendenti della ASST Santi Paolo e Carlo, davano atto di aver effettuato una valutazione cognitiva della sig.ra Alessia Pifferi, mediante colloquio clinico e la somministrazione del test di livello cognitivo WAIS IV, a seguito dell'osservazione psicologica della paziente.

Di seguito, testualmente, la sintesi della valutazione cognitiva riscontrata dalla due psicologhe:

"Alla valutazione si evidenzia che la signora Pifferi ha un QI totale di 40.

Si precisa che secondo il DSM-5 la disabilità viene classificata prioritariamente in base alle competenze nei tre ambiti (concettuale-scolastico, sociale e pratico) e solo orientativamente sulla base del QIT.

Comunque, tenuto conto di entrambe le classificazioni, per competenze e per QI, emerge una disabilità cognitiva di livello MEDIO (secondo la classificazione del DSM-5: codice F71), ma al limite inferiore di questo livello (pertanto tra medio e grave).

La signora Pifferi...ha scarsa comprensione delle relazioni di cause ed effetto e delle conseguenze delle proprie azioni..."

Prendendo spunto da tale valutazione cognitiva dell'imputata, il consulente tecnico della difesa dott. Marco Garbarini, in sede di esame dibattimentale reso all'udienza del 19.9.23, concludeva per la ravvisabilità di una condizione di semi-infermità mentale della Pifferi al momento del fatto.

Esponeva in particolare il consulente che:

- sulla base del colloquio anamnestico svolto con la Pifferi in carcere, dei test somministrati, e segnatamente il test di Rorschach ed il TAT (Thematic Apperception Test), nonché sulla base dell'analisi del diario clinico, "*molto completo e approfondito*", della casa circondariale di San Vittore, risultava sostanzialmente corretta la diagnosi di "*disturbo dello sviluppo intellettuale di grado moderato*" formulata dalle psicologhe del carcere;
- la diagnosi di disturbo dello sviluppo intellettuale non viene più effettuata basandosi unicamente sul quoziente intellettuale, quanto "*sulla capacità di adattamento del soggetto in vari ambiti della vita*", segnatamente quello concettuale, quello sociale e quello pratico;

- tale disturbo intellettivo *“non ha un impatto limitato solamente al funzionamento intellettivo, ma ha delle ripercussioni in tutte le funzioni psichiche del soggetto e quindi a livello dell'affettività, della personalità e del controllo emotivo e pulsionale”*;
- l'esame psichiatrico della Pifferi aveva segnalato *“una generale compromissione cognitiva, con difficoltà a livello di pensiero astratto, di concettualizzazione e di flessibilità cognitiva”*, laddove anche il dominio sociale si presentava *“molto compromesso”*, con conseguente *“difficoltà a costruire rapporti significativi profondi”* e, come evidenziato soprattutto dal test TAT, *“una grossa difficoltà ad entrare in relazione empatica con le altre persone”*; anche nel dominio pratico la Pifferi non aveva effettivamente mai raggiunto quegli standard che ci si può attendere nell'ambito delle autonomie personali, anche se aveva sempre vissuto, tranne che negli ultimi mesi, *“in situazioni in cui godeva di un certo grado di protezione”*;
- come evidenziato in particolare dal test TAT, la Pifferi *“mostrava fatica a riconoscere le esigenze e i sentimenti delle altre persone”* e quindi, nella specie, *“a riconoscere i bisogni e la stessa sofferenza”* della figlia di Diana, versando, a causa del suddetto disturbo intellettivo, in una dimensione di sostanziale *“estrema solitudine”*;
- anche la capacità mnemonica della Pifferi, secondo il test di WAIS svolto presso la Casa Circondariale, si presentava *“assolutamente deficitaria”*.

A fronte di tali valutazioni si riportano, testualmente, le conclusioni cui perveniva il dott. Garbarini:

“...Non credo ci sia (stata) nessuna volontà nel determinare quello che poi è accaduto... A fronte di questo stato cognitivo, che è stabile nel tempo, quello che era successo negli ultimi mesi era la fine di questa relazione con il compagno di Bergamo e quindi il ritorno presso la sua abitazione, dove non aveva la possibilità di appoggiarsi a nessuno, essendosi anche la madre trasferita in Calabria. Il riferito della periziata è quello di un periodo di grande fatica e di grande tristezza..., che ha acuito quella che è la sua stabile fragilità, non consentendole di avere dei comportamenti appropriati e di compiere delle scelte adeguate...

Quello che è emerso soprattutto al TAT..., è che la signora Pifferi ha dato soltanto descrizioni statiche..., come se non riuscisse in quel test ad immaginare un'azione... Ritengo che in quella situazione per la Pifferi fosse difficile... capire gli effetti, capire che i comportamenti...determinano delle conseguenze future. Secondo me in quel momento la signora Pifferi aveva perso un po' il senso della dimensione temporale delle azioni... Ho molti dubbi che la signora Pifferi fosse in grado di distinguere la differenza tra tre notti, quattro notti, cinque notti, e capire che questo avrebbe portato a delle conseguenze, quali quelle che poi sono accadute.

Le conclusioni sono che la signora Pifferi è un soggetto affetto da un disturbo dello sviluppo intellettivo di grado moderato e che per questa condizione patologica fosse, in quel momento, grandemente diminuita la sua capacità di

capire le conseguenze delle sue azioni, quindi le conseguenze dei suoi comportamenti...”.

A seguito delle domande postegli dal Pubblico Ministero e dalla Corte, il consulente precisava che:

- a suo giudizio, leggendo anche l'interrogatorio reso dalla Pifferi al P.M. in data 20 luglio 2022, *“la signora era consapevole che quello che aveva fatto era una cosa che non si doveva fare”* (cfr. pagg. 103/104 trascr.);
- non era in grado, tuttavia, di dare una risposta alla domanda del Pubblico Ministero in ordine al motivo per cui la Pifferi fosse stata consapevole di aver fatto una cosa che non si doveva fare;
- l'imputata non era capace di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni al momento dei fatti, e non già quando era stata interrogata dal Pubblico Ministero (cfr. pag. 105 trascr., testualmente: Pubblico Ministero: *“Oggi scopriamo che non è capace di comprendere, di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni”*; consulente Garbarini: *“Al momento dei fatti non quando ha parlato con lei”*);
- nonostante fosse pervenuto, in termini di *“elevata probabilità”*, ad una valutazione di vizio parziale di mente, auspicava *“qualsiasi accertamento ulteriore”*, comunque *“utile”* per dirimere la complessa questione (cfr. pag. 106 trascr.);
- nell'attualità, per valutare le capacità cognitive di un soggetto, non si utilizza più il test di WAIS (cfr. pag. 106 trascr.);
- mentre vengono somministrati test per valutare il quoziente intellettivo, *“per quanto riguarda gli altri aspetti”*, ossia quello relazionale e quello pratico, *“non li si valuta tramite test, ma tramite il funzionamento”* della persona (cfr. pag. 107 trascr.);
- faceva *“fatica”* a dare una risposta alla domanda se la signora, avendo lasciato a Diana un biberon ed una bottiglietta d'acqua, avesse effettivamente pensato *“che queste cose fossero sufficienti”*, laddove ipotizzava, in ogni caso, che la Pifferi, pur rendendosi conto della sofferenza della bambina e che potesse stare male, non riuscisse *“a collegare questo all'evento morte”* (cfr. pag. 108 trascr.);
- il fatto che la Pifferi avesse già lasciato altre volte la bambina in casa da sola, presumibilmente, *“aveva rinforzato”* in lei l'idea di poterlo fare ancora (cfr. pag. 109 trascr.);
- dal colloquio clinico era emerso come la Pifferi parlasse della figlia *“con modalità che lasciavano intendere un'età anagrafica superiore”* di Diana, come se la bambina avesse *“una maggiore autonomia”* (cfr. pag. 109 trascr.);
- una persona con un basso quoziente intellettivo è *“assolutamente suggestionabile”* (cfr. pag. 122 trascr.);
- pur avendo riscontrato, sostanzialmente, una parziale incapacità di intendere, la *“situazione di ritardo mentale”* incide, di per sé, anche sulla capacità

decisionale, cioè sulla capacità di “fare la scelta più adeguata” (cfr. pag. 124 trascr.).

Orbene, sottolineato sin d'ora che appare fragile ed indivisibile l'assunto del dottor Garbarini secondo cui la Pifferi sarebbe stata parzialmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, e non già quando era stata interrogata dal Pubblico Ministero, considerato che l'interrogatorio interveniva lo stesso giorno in cui veniva rinvenuto il cadavere di Diana, ossia nella nottata tra il 20 ed il 21 luglio 2022, laddove l'evento morte avrebbe piuttosto dovuto ulteriormente “destabilizzare” la Pifferi, si osserva che tanto la valutazione cognitiva svolta in carcere, quanto le considerazioni del dottor Garbarini, erano concordi nell'affermare che la disabilità intellettiva debba essere valutata, più che con i test, solo orientativi, con l'analisi del funzionamento della persona, ossia “della capacità di adattamento del soggetto in vari ambiti della vita”, segnatamente quello concettuale, quello sociale e quello pratico.

Ebbene, proprio l'approfondita analisi svolta dal perito Pirfo in ordine alla capacità di funzionamento della persona Alessia Pifferi, le puntali e condivisibili considerazioni svolte dal perito in merito alla sostanziale inattendibilità del test di WAIS svolto in carcere, nonché la complessiva persuasività delle considerazioni peritali, in quanto immuni da vizi logici e fondate su consolidate acquisizioni della scienza psichiatrica, conducono la Corte, validando e condividendo la valutazione peritale, a ritenere provata la capacità di intendere e di volere dell'imputata Alessia Pifferi al momento della commissione del fatto.

Di seguito, testualmente, i passaggi più significativi delle considerazioni svolte dal perito in sede di esame dibattimentale, in quanto illuminanti anche circa il corretto iter logico e metodologico seguito dal perito nel suo accertamento.

“...Abbiamo svolto una perizia con una metodologia assolutamente convenzionale, e cioè abbiamo effettuato più colloqui clinici, tre per la precisione, nel senso di incontri con la perizianda..., sono stati effettuati, com'era stato concordato, i test psicodiagnostici in due sedute differenti ...

Il materiale che è stato allegato alla perizia consiste, sostanzialmente, nella videoregistrazione dei colloqui e della somministrazione dei test, nelle relazioni di osservazione dei consulenti di parte..., negli atti acquisiti dalla Regione Lombardia e dalla casa circondariale circa l'organizzazione dell'intervento sanitario e poi nel diario clinico della casa circondariale nella sua integralità...

Abbiamo effettuato sia una discussione iniziale della metodologia peritale, sia una discussione finale e ..., nella discussione finale con i consulenti delle parti..., non sono state effettuate richieste integrative dell'osservazione, cioè si è convenuto sul fatto che il materiale raccolto fosse sufficiente per formulare le risposte alla Corte...

Quanto al test di WAIS effettuato in carcere non c'è nel protocollo che abbiamo potuto consultare, quella parte che spiega in che modo è avvenuto il test...

Quando in questo test viene posta una domanda, questa domanda ottiene una risposta, ma questa risposta non è una risposta che automaticamente viene

raccolta da chi somministra il test. Se la risposta è una risposta che in qualche modo non soddisfa del tutto il criterio, è previsto dalla metodologia che chi somministra possa chiedere un'integrazione..., che fa parte assolutamente della metodologia del test e che permette a chi somministra il test di attribuire più correttamente il punteggio della risposta ...I test in psichiatria, in psicologia, non sono dei test oggettivi, nel senso che..., a fianco al punteggio quantitativo che viene attribuito nel test, ci deve essere quella che è l'analisi qualitativa del modo in cui la persona si è comportata, nel modo in cui la persona ha risposto alle domande, del modo in cui la persona ha collaborato e così via ...Per cui ...non riteniamo che il test di WAIS somministrato in carcere sia attendibile, perché non abbiamo potuto prendere atto di questa parte integrativa, che però è fondamentale per connotare il risultato ...

Anche in psichiatria, in psicologia, la quantità che emerge dalla valutazione testistica deve essere letta in maniera qualitativa, cioè deve essere introdotta nel funzionamento della persona che abbiamo di fronte. Poiché nel test di WAIS somministrato in carcere noi non abbiamo potuto comprendere, per esempio, se a delle domande non c'erano state risposte, perché viene dato zero, oppure ha risposto in maniera insufficiente...(mentre) certe volte non ci sono i tempi della risposta, perché il test prevede che possa essere somministrato con una tempistica di risposta, abbiamo ritenuto, sulla base di queste mancanze metodologiche, che fosse impossibile dare una validità al test di WAIS somministrato...

Ultimo aspetto riguardo l'attività psicologica svolta in carcere, sollevato dai quesiti del pubblico ministero, è la domanda se c'è stata o non c'è stata suggestione ...

Io questo non posso dirlo, non avendo disponibilità delle videoregistrazioni, ma c'è un elemento che mi preme sottolineare...: l'attività psichiatrica e psicologica, soprattutto quella di tipo psicoterapico, è funzionale...a permettere alla persona che noi abbiamo in cura, di prendere consapevolezza dei propri disturbi, quindi, è fondamentale che nel corso dell'attività ci sia quello che è un apprendimento cioè, una capacità di comprendere quello che il terapeuta propone e di farlo proprio... Quindi è assolutamente naturale, anzi, è auspicabile che le persone che noi curiamo, in qualche modo apprendendo e prendendo consapevolezza, descrivano i loro vissuti e le loro situazioni secondo la modalità comunicativa che noi utilizziamo. Quindi, che ci sia un apprendimento da parte della persona nel corso dei colloqui psicologici e normale. Qual è il rovescio della medaglia? Il rovescio della medaglia è che questo apprendimento-consapevolezza, può diventare invece una modalità di utilizzo della descrizione che cristallizza, cioè, che dice: io sono questo, io sono quest'altro, quindi non una consapevolezza dinamica, cioè di comprensione con l'interlocutore, ma una consapevolezza cristallizzata. Che ci sia stata una cristallizzazione dell'apprendimento è abbastanza ovvio..., perché, come si evince dai colloqui, la signora Pifferi utilizza spesso delle parole e delle espressioni che sono tipicamente psicologiche. Ma questo perché lo sottolineo e ci servirà nella successiva discussione? Perché questo vuol dire che c'è una capacità

di apprendimento. Vuol dire che le parole utilizzate dalla psicologa nel corso dei colloqui vengono comprese, conservate e riutilizzate, che poi vengono utilizzate in maniera cristallizzata per dare una definizione di sé, o in maniera dinamica, questo dipende da come la persona funziona, ma in sé ci dice che c'è una capacità di apprendimento e questo è un elemento fondamentale. Quindi non sono in grado di dire se vi sia stata suggestione, ma sicuramente apprendimento in una persona che non ha un grado di acculturazione elevata, tale da comprendere parole difficili...

Veniamo ora alla valutazione clinica vera e propria, cioè all'osservazione psichiatrica.

Io credo che sia necessario partire da quella che è la visione del mondo, lo sviluppo di personalità che la persona esaminata ci ha proposto, ci ha dato come definizione di sé, ed io credo che da questo punto di vista noi ci siamo trovati di fronte ad una persona che si sente e si è vissuta come perennemente inadeguata, con una confusione identitaria..., che si legge da un pò tutti i percorsi che la persona ha compiuto. Spiego meglio...: ognuno di noi si realizza nel corso della vita su certi ambiti, su certi domini particolarmente caratterizzanti e... che servono allo psichiatra forense per inquadrare le persone che ha di fronte. Quali sono questi domini? Sono l'età evolutiva, i percorsi scolastici, i percorsi lavorativi, i percorsi affettivi le attività del tempo libero...

Dalla (sua) narrazione spontanea...la signora Pifferi si è descritta come una persona incompiuta, nessuno di questi percorsi esistenziali lei l'ha vissuto come un percorso che l'ha portata ad avere un ruolo in questi percorsi esistenziali, né un ruolo di figlia, né un ruolo di ragazza, né un ruolo di donna, né un ruolo di lavoratrice, né un ruolo di persona che ha attività di tempo libero.

E quindi mi è parso necessario sottolineare nella relazione che questa inadeguatezza identitaria... vada sicuramente utilizzata come un elemento di lettura della persona che abbiamo di fronte. Una persona che tra l'altro ci dice...che, per esempio, ha subito violenze sessuali a 10 anni, che era messa da parte ed era deprivata affettivamente nell'ambito familiare, che non è mai riuscita a costruire una relazione con un uomo... che fosse integrata e integrante, cioè quelle mature e paritarie..., ma sempre, invece..., alla ricerca di un maschile protettivo... Tant'è... che a vent'anni sposa un uomo di trent'anni più grande di lei, con due interruzioni di gravidanza, ma sempre descrivendo questa situazione, come situazione di garanzia, di garanzia per sé, per la propria vita...

C'è da dire una cosa però, che... questa incompiutezza che può essere pensata come un'inadeguatezza, di fatto però ha un riscontro nella vita quotidiana di assoluta tenacia. Noi la chiamiamo la capacità di resilienza di una persona... A me sembra che in questo racconto di inadeguatezza e di incompiutezza, dall'altra parte però ci sia stata anche una grande capacità di resilienza, perché la signora Pifferi non ha mai smesso di cercare...una collocazione nel mondo... e quindi guardare a sé come una donna che aveva bisogno di quel tipo di garanzia..., ma anche una donna che lo voleva a tutti i costi e che lo ricercava attivamente...,

secondo la base del suo racconto con sistemi che oggi sono abbastanza diffusi, come quello dei social, dei siti di incontri... Mi pare che questo sia per noi importante nella vicenda di cui ci occupiamo, perché l'immagine che lei ha proposto è sempre stata un'immagine di donna. Nell'immagine di donna ci sono tantissime cose..., nei colloqui c'è anche il proiettarsi con l'immagine di madre... Mi è parso, da quel materiale che abbiamo raccolto, che questa dimensione dell'essere madre è una dimensione secondaria nella costruzione identitaria della signora Pifferi...E quindi la maternità vissuta forse come un obbligo, come qualcosa che può capitare, come qualcosa che implica doveri, fatica, non come qualcosa che gratifica, che in qualche modo rende compiuto l'essere donna. Secondo elemento clinico che ho osservato e che ho portato all'attenzione della Corte...Io dò molta importanza alla prima visita psichiatrica di quando una persona viene arrestata nell'imminenza dei fatti, perché lo psichiatra del carcere... l'ho riportato a pagina 96 della mia relazione, annota qualcosa che a mio avviso è utile tenere come punto di riferimento... "Assenti sintomi psicotici della sfera produttiva quali deliri e allucinazioni"...Ricordo a me stesso che il momento dell'ingresso in carcere è il momento più drammatico per una persona che non sia mai stata in carcere... Lo psichiatra ci dice che non c'è reazione acuta dal punto di vista psicotico. E dice: "L'impressione che allo stato attuale la paziente mantenga distante dalla coscienza la gravità anche sul piano emotivo dei fatti occorsi", e poi fa un'osservazione professionalmente importante, "...impossibile esprimersi circa quanto ciò rappresenti una modalità funzionale esclusivamente reattiva ai fatti occorsi, ivi inclusa la carcerazione, o una più cronica modalità di funzionamento"...Lo psichiatra giustamente si pone il problema se questa reazione emotiva di distanza, non possa essere reattiva al trauma della carcerazione... Ultima cosa altrettanto importante: "Non si modifica il livello di rischio"..., vuol dire che non c'è un problema su cui creare un'attenzione. La sintesi del discorso sull'anamnesi psichiatrica è che noi non abbiamo documentazione che ci dica che questa persona avesse in qualche modo disturbi di tipo dissociativo e/o psicotico, o della sfera affettiva prima della nostra osservazione... Nell'esame psichico attuale... c'è l'osservazione che noi compiamo della persona, e quindi, prima di tutto raccontiamo, descriviamo come abbiamo visto la persona...: la signora Pifferi si è presentata curata nell'igiene personale, particolarmente curata anche nell'abbigliamento... rispetto all'ambiente detentivo... Quello che ho rilevato nei colloqui con la signora Pifferi...è questa distanza emotiva ed affettiva dalle cose raccontate...Anche nei momenti dei passaggi emotivamente più complessi..., come parlare delle vicende per cui è detenuta..., la partecipazione affettiva è sempre stata assolutamente uguale e piatta. Questa caratteristica trova conferma anche nell'espressione mimica, cioè, la piattezza emotiva si riscontra anche nella mimica della persona che non ci offre variazioni..., né in positivo e né in negativo...L'eloquio è sempre stato fluido...

In ogni caso quello che io ho rilevato è che ha risposto sempre a tutte le domande, mai sottraendosi, però spesso rispondendo alle domande con risposte stereotipe..., spessissimo ha usato termini assolutamente appropriati dal punto di vista psicologico e dal punto di vista psichiatrico... C'è stato costantemente da parte della signora la necessità di sottolineare la sua difficoltà mentale, i suoi problemi psicologici, e quindi in qualche modo utilizzare una narrazione che risultasse meno responsabilizzante... Non c'è nessun deficit dal punto di vista mnestico..., della memoria. Noi abbiamo due tipi di memoria..., la memoria a breve termine... e la memoria a lungo termine, che è quella che noi chiamiamo memoria dichiarativa ed evocativa, cioè quella che ci permette di ricordare le cose del passato..., non abbiamo rilevato deficit in questo senso, la signora ricorda a breve e ricorda a lungo termine. La capacità intellettuale, e quindi la capacità di comprendere nel corso del colloquio, la capacità di interagire rispetto a quello che ha compreso, la capacità di rispondere nel corso del colloquio... a mio avviso è nella normalità... Significa che nel corso dei colloqui, a qualsiasi domanda sia stata posta, la signora ha risposto in maniera compiuta, che poi le analisi siano state... superficiali o non superficiali, questo è un elemento di cui tener presente, ma non c'è mai stato quello che noi chiamiamo deragliamenti ideativi... Quindi con nessi associativi tra un'affermazione e l'altra comprensibili e con un contenuto comprensibile...

E quindi, dal punto di vista della capacità intellettuale, nel corso dell'osservazione peritale io non ho rilevato alcun tipo di deficit da questo punto di vista...

Quello su cui mi devo invece soffermare, come già anticipato, è che l'umore è apparso del tutto appiattito. In tutto il tempo dell'osservazione la signora è apparsa quasi apatica, con un distacco totale, e soprattutto quello che mi è parso di cogliere è che questa fosse una schermatura affettiva, cioè una sorta di maschera emotiva che la persona assume e che noi chiamiamo alessitimia..., Chiamiamo capacità empatica... il fatto che siamo capaci di riconoscere che l'altra persona ci ispira un sentimento e che noi ispiriamo un sentimento all'altra persona. Quando questa capacità di empatia si riduce fino ad azzerarsi... noi la chiamiamo alessitimia, cioè l'incapacità a provare emozioni e a scambiare emozioni con gli altri. Nel corso dell'osservazione non si sono mai verificate situazioni di discomportamento, cioè situazioni acute di discontrollo degli impulsi, che vuol dire perdita improvvisa della capacità di controllare la propria fisicità. Né la signora ci ha mai riferito di quella che noi chiamiamo ideazione autolesiva o strategia anticonservativa...

Nel corso dell'osservazione psichiatrica... ho rilevato... i vissuti depressivi che ho descritto, ma che la signora ha sempre riferito in maniera assolutamente anaffettiva, come dicevo prima. A questo punto l'esame psichico si completa con le osservazioni... che riguardano quello che noi chiamiamo il funzionamento mentale, cioè come la persona, non dal punto di vista identitario..., funziona... Io non ho visto nel funzionamento della signora Pifferi una differenza tra quello che ho potuto osservare negli atti di causa..., per esempio... nel primo interrogatorio..., e

i colloqui peritali, una diversità di atteggiamento. Perché sottolineo questo? Perché va ricordato che la signora assume degli psicofarmaci in carcere e gli psicofarmaci possono avere una collateralità di tipo sedativo...Nelle posture..., negli atteggiamenti, c'è un'assoluta sovrapposizione. Quindi non possiamo pensare che quello che osserviamo oggi sia determinato da una collateralità da psicofarmaci, nè dal fatto che la carcerazione, come già dicevo, possa aver indotto una post traumaticità...Mi ha colpito molto la resistenza alla fatica...L'osservazione peritale è stata svolta alla presenza di sei professionisti...a cui si attribuisce anche un potere non insignificante..., per esempio nel corso del secondo o terzo colloquio..., alla fine del colloquio, io ho detto alla signora che avremmo dovuto procedere a effettuare una valutazione psicodiagnostica...le ho chiesto se fosse stanca, se voleva rimandare, e lei mi ha detto assolutamente no. Ovviamente ho provveduto a darle un minimo di intervallo per riposare, ma dopo un quarto d'ora ha sostenuto...una valutazione psicodiagnostica. È questa che intendo per resistenza alla fatica.

Anche dal punto di vista del funzionamento mentale rilevato nel corso dell'osservazione psichiatrica, a mio avviso, non ci sono gli elementi per inquadrare una deficitarietà intellettiva.

A questo punto arriviamo alla valutazione psicodiagnostica...

Una perizia psichiatrica...si basa sull'osservazione clinica..., che può utilizzare, come necessario ausilio, la documentazione sanitaria disponibile e l'eventuale valutazione psicodiagnostica...

La valutazione psicodiagnostica che vado a descrivere e ad argomentare...è un ausilio della mia valutazione clinica e quindi...va letta alla luce dell'osservazione clinica. Questo lo dico perché nel corso del ragionamento che farò...spessissimo c'è una contraddizione tra ciò che emerge in maniera apparentemente oggettiva dalla valutazione psicodiagnostica, e ciò che invece io affermo dal punto di vista clinico... La valutazione psicodiagnostica ha una oggettività quantitativa..., ma questa valutazione quantitativa...va associata a una valutazione qualitativa. E quindi, quello che esce come conclusione dalla valutazione psicodiagnostica, è la sintesi delle due cose, e non possiamo scorporare la parte quantitativa dalla parte qualitativa. Mi spiego meglio... Nel corso della valutazione psicodiagnostica effettuata dalla dottoressa Bele, come è evidente dai test, emergono tantissimi deficit di tipo neuropsicologico...: ogni volta che si creava una sorta di difficoltà, o di mancata risposta, o di risposta parziale, la corretta metodologia utilizzata dall'ausiliaria, che era quella, come spiegavo prima, di integrare, supportare, spiegare, eccetera, veniva in qualche modo disattesa.

Faccio un esempio...: la valutazione fatta attraverso quello che si chiama l'MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), che è un test di descrizione della personalità, che si basa su diverse centinaia di domande, le risposte sono apparse risposte tendenzialmente condizionate da quella che noi chiamiamo la desiderabilità sociale, cioè, io rispondo secondo quello che penso che possa essere una valutazione positiva data di me dall'altra persona...Nel corso di questo test,

che abbiamo di nuovo ritenuto non valido, la signora mostra tutte le scale alterate della psicopatologia, fino ad arrivare addirittura ad una scala in cui si dovrebbe ipotizzare che delira o che ha delle allucinazioni, cosa che abbiamo detto, esclusa...(Questo) è un esempio... di tutto quello che ha inficiato in qualche modo l'osservazione psicodiagnostica e che viene riassunto, secondo me, in una frase che è utile: "L'adattamento risulta essere eseguito in modo superficiale e senza che vi sia la possibilità di entrare in contatto con la componente emotiva. Il contatto con l'altro avviene mediante una modalità stereotipata della relazione. I dati fino ad ora presentati confermano una mancata completezza nell'identità della persona esaminata"...

Il dottor Garbarini aveva fatto svolgere dei test che noi abbiamo ovviamente preso in considerazione, e anche dal test che era stato svolto che si chiama TAT, in qualche modo vengono fuori questi meccanismi di difesa e questo tipo di comportamento...

Quello che mi interessa sottolineare alla fine della valutazione psicodiagnostica e della valutazione dei test effettuati dalla mia collaboratrice, quello che emerge è che...la signora amplifica l'esistenza di disturbi, che al riscontro del funzionamento clinico vengono smentiti...Il dottor Garbarini e la dottoressa Quadri...sostenevano l'esistenza di un disturbo dello sviluppo intellettivo cosiddetta disabilità intellettiva di grado moderato. Ora, lui fa una citazione che io condivido completamente, lui la fa rispetto al DSM-5, che è in qualche modo la Bibbia che gli psichiatri usano..., in cui dice... che non bisogna confondere il quoziente intellettivo con la disabilità intellettiva...

Fino a un decennio fa...il cosiddetto ritardo mentale...veniva valutato sulla base di un solo elemento, che era il risultato cosiddetto del quoziente intellettivo quello che si ottiene alla Scala dell'intelligenza per gli adulti di WAIS... Quello che metodologicamente è stato messo in discussione dagli psichiatri americani e condiviso dagli psichiatri di tutto il mondo è che questa era una diagnosi riduttiva, perché non teneva conto del funzionamento della persona...

Il dottor Garbarini fa un riferimento alla disabilità intellettiva...che non condivido..., proprio perché non corrisponde il funzionamento al quoziente intellettivo e anche al fatto che la persona falsifica e amplifica le proprie difficoltà psichiche...

Non è detto che noi amplifichiamo, o distorciamo, o simuliamo...in maniera sempre intenzionale...Quello che io posso consegnare come elemento di osservazione è che c'è una amplificazione di disturbi che io non ho rilevato... Non credo di poter dire se questi sono simulazione, amplificazione inconsapevole o altro...

Nella relazione che hanno fatto la dottoressa Bramante e il dottor Garbarini, fondamentalmente loro partono dal presupposto che, esistendo un disturbo neuropsicologico, un deficit neuropsicologico, tutto quello che emerge come elemento clinico nell'osservazione peritale deve essere letto alla luce di questo elemento...

Io contesto il presupposto di questo ragionamento e cioè che esista un deficit cognitivo che influenza e condiziona tutto il resto di quello che noi abbiamo osservato... I test che i colleghi in questa relazione, ma prima non lo avevano fatto, chiedono di integrare, sono dei test che sono finalizzati... a dimostrare l'esistenza di un deficit cognitivo. Ma... questi test non cambierebbero in nulla quello che noi abbiamo affermato, perché a differenza del SIMS (test di simulazione dei sintomi), che noi abbiamo utilizzato, non sono test che vanno a dirci qualcosa sull'amplificazione e sulla simulazione...

Quindi, personalmente non ho condiviso né il presupposto che esistesse il disturbo cognitivo sulla base del quale fare il loro ragionamento, né che questa integrazione potrebbe portare a elementi diversi da quelli che abbiamo sottolineato...

Gli elementi clinici che abbiamo avuto a disposizione ci dicono che ci troviamo di fronte una persona di identità incompiuta, di identità indefinita, ma con questa caratteristica di dipendere da una definizione esterna dalla sfera maschile per la propria sicurezza e per la propria tranquillità, e dall'altra parte di non identificarsi in un ruolo, che è quello materno.

Secondo elemento clinico fondamentale, ci siamo trovati di fronte ad una persona che non è portatrice di deficit cognitivi, ma che ha amplificato, ha simulato..., con il senso che ho dato alla parola precedentemente, quelli che sono gli eventuali deficit e quindi non si apprezza disabilità intellettiva.

Terzo, il funzionamento della personalità è caratterizzato da due tratti a mio avviso psicopatologici che sono la dipendenza e la alessitimia...

Quindi, alla fine, arriviamo a configurare la diagnosi psichiatrica..., per fare una diagnosi clinica... bisogna prima di tutto dire che cosa non è... Un buon medico, prima di fare una diagnosi, deve escludere quello che non è... Quindi, a me pare che sia necessario escludere anzitutto l'esistenza dei disturbi deliranti, cioè, di sintomi psicotici che facciano pensare a disturbi deliranti, schizofrenia o disturbi di tipo maniacale. Secondo, non ci sono disturbi dei sintomi depressivi, tali che facciano ipotizzare disturbi dell'umore di tipo depressivo maggiore. Ricordo che tutti siamo portatori di vissuti depressivi..., perché un vissuto depressivo configuri un disturbo maggiore... deve essere clinicamente significativo, cioè deve alterare la mia vita quotidiana, il mio funzionamento mentale... Non ci sono quelli che chiamiamo i restringimenti dello stato di coscienza... Sono quelle perdite momentanee della nostra consapevolezza, della nostra capacità di gestire il rapporto con la realtà...

Non ho apprezzato sintomi dissociativi, tipo i flashback rievocativi o la memoria frammentata, tipicamente i disturbi da stress post traumatico...

E ultimo, ma non ultimo, non ho trovato un funzionamento deficitario cognitivo che è tipico delle disabilità intellettive... Ho ravvisato le due cose che ho detto prima, cioè la alessitimia, la mancanza di capacità empatica, e la dipendenza, cioè l'incapacità di stabilire relazioni mature e adulte con l'altro e quindi di dipendere dall'altro... Questi due elementi sono degli elementi sicuramente psicopatologici,

quindi non sono elementi di un funzionamento psicologico convenzionalmente normale. Tutti noi abbiamo delle alterazioni del nostro funzionamento mentale, però dipende se queste alterazioni superano un certo livello che inducono o meno alterazioni della vita quotidiana, e sicuramente queste due caratteristiche... non raggiungono...la qualità clinica per diagnosticare un vero e proprio disturbo di personalità..., nessuna di queste due caratteristiche arriva a configurare un disturbo di personalità...

Passando alla valutazione dell'imputabilità..., dato atto che non ci sono disturbi psichiatrici maggiori..., ma avendo io individuato due elementi psicopatologici, a mio avviso questo richiede un ragionamento integrativo, perché potrebbe sorgere il dubbio che questo configura quello che, dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2005 sui disturbi di personalità (Cass. Pen. Sez. Unite n. 9163 del 25.1.2005), possa essere ritenuto invece un elemento inferente da questo punto di vista.

La sentenza della Corte di Cassazione del 2005 dice che... il disturbo di personalità deve avere due caratteristiche...La prima caratteristica è la gravità del disturbo di personalità; la seconda caratteristica è...quello che si chiama nesso di causa fra questo disturbo di personalità grave e i comportamenti tenuti dalla persona nelle vicende che sono oggetto della causa...

Io ho ritenuto utile argomentare alla Corte la non esistenza di questi due criteri essenziali, per due motivi. Uno perché non c'è un disturbo di personalità secondo i criteri del DSM-5, ci sono due caratteristiche disfunzionali della personalità, che non raggiungono la qualità di disturbo della personalità.... Ma soprattutto, anche laddove volessimo ammettere l'esistenza di un disturbo di personalità, non siamo di fronte a quello che la Corte di Cassazione chiede come secondo criterio, cioè lo scompenso dissociativo, quello che fa sì che la persona portatrice di un disturbo di personalità, si trovi di fronte ad una perdita del rapporto con la realtà, di una incapacità a gestire la realtà. Perché? Perché le modalità con cui l'imputata si è descritta, non solo nel corso dell'osservazione peritale, ma anche rispetto a tutti gli atti che abbiamo potuto consultare, e ricordo che la Corte... ha introdotto nei quesiti peritali tre elementi di riferimento, che erano le citazioni di tre diverse dichiarazioni fatte..., noi dobbiamo rilevare quella che secondo il professor Fornari è quella che si chiama l'intelligenza di condotta. Che cos'è l'intelligenza di condotta? Lui la definisce benissimo..."L'intelligenza di condotta o condotta adeguata non è solo la dotazione intellettiva originaria intesa sotto il profilo quantitativo, valore del QI, ma la capacità di utilizzare detta dotazione per affrontare e risolvere i problemi dell'esistenza in maniera adattiva e adeguata, uguale efficienza intellettiva".

Quando la signora Pifferi, credo con sincerità, ha descritto le vicende dei giorni in cui lascia la figlia Diana e come si comporta in quei giorni, come risponde alle tre persone, a cui giustifica in maniera diversa il suo comportamento, a uno dicendo una cosa, a uno dicendo un'altra, scegliendo per ciascuna delle persone una motivazione differente e desiderabile..., cioè quella (motivazione) che quella

persona voleva sentirsi dire proprio quella cosa lì, allora evidentemente mette in campo quella che è l'intelligenza di condotta. E altrettanto mostra intelligenza di condotta quando a più domande da parte mia sulle abitudini alimentari della bambina, dice che quella volta si doveva allontanare per un solo giorno, e quindi le lascia, diciamo così, scorte alimentari che avrebbero dovuto essere sufficienti per un solo giorno, ma nel frattempo poi resta fuori più giorni. Quindi, queste tre versioni e queste giustificazioni, io credo che diano conto del fatto che c'è una completezza del pensiero, che è quella che Fornari chiama intelligenza di condotta...

Ricordato che...abbiamo dimostrato un vissuto di inadeguatezza e uno stile di vita caratterizzato da un'immagine di sé come dipendente dagli altri, un funzionamento di personalità caratterizzato dalla alessitimia, cioè l'incapacità di esprimere emozioni e provare empatia, un funzionamento mentale adeguato e coerente al grado di acculturazione e della propria esperienza esistenziale, che delinea una mancanza di disabilità intellettiva... Ricordato che le valutazioni testistiche, da cui derivava l'ipotesi di una disabilità intellettiva, sono metodologicamente non attendibili e quindi nei loro risultati non attendibili. Ricordato che c'è un atteggiamento di amplificazione e di difficoltà psichiche non ravvisabili da questo perito...Ricordando che non ci sono disturbi psichiatrici maggiori. Ricordando che non ci sono gravi disturbi della personalità. Ricordando che...in quella indefinitezza di personalità che abbiamo descritto, la signora ha tutelato più i diritti e i desideri di donna, che i diritti e i doveri di madre. Tenuto conto delle osservazioni dei Consulenti Tecnici di parte e in risposta ai quesiti io credo che sia sostenibile affermare che la signora Pifferi è capace di partecipare coscientemente al processo ed era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

In risposta ai quesiti integrativi posti dal Pubblico Ministero, credo di aver argomentato sufficientemente che, per come emerge la nostra osservazione, la metodologia e i contenuti del test di WAIS somministrato in carcere, non può essere ritenuto attendibile e compatibile con le buone prassi utilizzate in questi casi..."

Del tutto persuasive e convincenti le conclusioni del perito anche alla luce delle risposte, puntuali, logiche ed esaustive, fornite dal dott. Pirfo in sede di controesame svolto dalla difesa, teso, ovviamente, a mettere in dubbio le argomentazioni del perito.

In particolare:

- 1) spiegava il perito come i vissuti di deprivazione affettiva e socio-relazionale emersi dalle dichiarazioni rese dalla Pifferi in sede di colloquio psichiatrico, così come il riferimento a situazioni di abuso sessuale sofferte nell'infanzia, erano stati "fondamentali nella ricostruzione identitaria" della perizianda, ma nulla dicevano circa l'esistenza "di un disturbo psichiatrico clinicamente significativo": ciò perché "i disturbi mentali sono disturbi a causa multifattoriale", tanto che nessuno psichiatra può attribuire ad una specifica causa l'insorgenza di un disturbo, laddove, nello specifico caso della Pifferi,

l'esistenza di una psicopatologia rilevante era stata esclusa, come detto, dalla valutazione clinica del "funzionamento" della persona (cfr. pagg. 4/7 trascr. ud. del 15.3.24);

- 2) sottolineava il perito, pur dando atto della correttezza dell'affermazione difensiva secondo cui il DSM-5 richiede la presenza di cinque elementi per diagnosticare un disturbo dipendente di personalità, come nella specie il quadro clinico della Pifferi non fosse affatto "esaustivo" per diagnosticare un simile disturbo psichiatrico. Di seguito, testualmente, le chiare precisazioni fornite dal perito sul punto e la valenza clinica attribuita alle due psicopatologie rilevate, ossia la dipendenza e la alessitimia:

"...L'ho scritto e lo ribadisco che a mio avviso emergono due aspetti clinici su cui noi dobbiamo mettere l'attenzione..., la dipendenza e la alessitimia... I cinque criteri non sono evasi da questi due aspetti..., la caratteristica della dipendenza...non configura automaticamente il disturbo dipendente..., perché se si vanno a leggere tutti gli altri criteri previsti dal DSM-5 mancano... Ci sono più cose che non possono essere riportate ad una dipendenza... Prendiamo per esempio quello del lavoro, la signora ci ha reso abbastanza chiaramente il fatto che lei non avesse l'ambizione di avere un ruolo lavorativo, non che uno lo debba avere per forza, però nella società in cui viviamo, avere un ruolo lavorativo è anche un elemento di forte identità... Ma non avere od avere un lavoro non c'entra niente con il disturbo dipendente di personalità... L'elenco delle cose che ha fatto l'avvocato mescolano fatti concreti con vissuti. Noi non diagnosticare un disturbo dipendente di personalità sulla base di fatti concreti...Se ci fosse un disturbo dipendente di personalità che alteri il funzionamento della persona..., noi ci troveremmo di fronte una persona incapace di andare oltre il primo legame..., mentre se io ho la necessità di andare a cercare legami protettivi, ma li ricerco attivamente, dimostro capacità di resilienza..., vuol dire che io non sono impedita dai miei tratti di personalità a cercare legami e i legami li cerco proprio per essere protetta... Non ritengo che il tratto disfunzionale della dipendenza configuri un disturbo, lo ripeto, proprio per questa capacità della signora di entrare e uscire dai rapporti...Il tratto di dipendenza che abbiamo descritto, insieme al tratto della non empatia, io credo che debbano essere utilizzati come elementi crimino-genetici, cioè come elementi che hanno influito sul comportamento della signora Pifferi nelle vicende che occupano la Corte... Ma questi tratti di cui stiamo parlando sono tratti identitari della persona, (non disturbi psichiatrici). Essendo tratti identitari della persona non possono essere misconosciuti nel modo in cui la persona si comporta...Certo che nella scelta nella propria identità di privilegiare l'essere donna rispetto all'essere madre..., il fatto di avere quei tratti disfunzionali sicuramente ha influito, (sicché) nella catena che si crea delle decisioni umane certamente questi tratti devono essere tenuti presenti per

provare a comprendere cosa sia successo...L'alessitimia non è una malattia..., è un sintomo, e cioè qualcosa che ci permette di arrivare a fare delle diagnosi...Il sintomo alessitimia significa la difficoltà da parte di una persona a provare empatia..., ma questo non configura di per sé una malattia... La alessitimia certamente contribuisce alla percezione emotiva della signora Pifferi rispetto alle vicende così come l'ho ricostruita, questa mancanza di empatia, questa mancanza di identificarsi nell'altro e in particolare ovviamente nei confronti della figlia...";

- 3) ribadiva il perito, a fronte della diagnosi di disabilità intellettiva elevata dal consulente della difesa dott. Garbarini, che l'osservazione clinico-psichiatrica della perizianda aveva escluso un'alterazione dei tre domini con cui si apprezza il funzionamento della persona, ossia quello concettuale, sociale e pratico, sicchè, in definitiva, ribadiva e specificava che la disabilità intellettiva non era stata esclusa perché era stato ritenuto inattendibile il test di WAIS svolto in carcere, ma perché era stata *"l'osservazione clinica a negare la disabilità intellettiva"* (cfr. pag. 18 trascr.).

Ad ulteriore corroborio delle conclusioni peritali, sottolinea ancora la Corte come talune specifiche emergenze probatorie, e segnatamente le testimonianze delle due persone che maggiormente si relazionarono con la Pifferi nel periodo dei fatti in contestazione, abbiano consegnato agli atti ulteriori elementi di valutazione concretamente deponenti per la capacità di intendere e di volere della Pifferi al momento della consumazione del fatto, ed in particolare: D'Ambrosio Angelo Mario, in sede di testimonianza, sottolineava come la donna, pur avendo *"un carattere un po' brusco"*, gli sembrasse *"una persona del tutto normale"* (cfr. pag. 118 trascr.), mentre la teste Convertino Serena Maria, che si accreditava di conoscere la Pifferi *"da sempre"* e di frequentarla *"tutti i giorni"* abitando nella medesima via (cfr. pag. 6 trascr. ud. del 3.7.23), riferiva che Diana era una *"bambina bellissima e tranquilla"* e che, a suo giudizio, era correttamente accudita dalla madre, in quanto non aveva mai *"assolutamente"* rilevato nulla di anomalo o *"di storto"* nella gestione della bambina (cfr. pagg. 8 ed 11 trascr.). A ciò deve aggiungersi che le complessive emergenze probatorie emerse dall'espletata istruttoria dibattimentale appaiono, in fatto, inconciliabili con l'agitato vizio di mente: ci si riferisce da un lato a quella che il perito Pirfo definiva *"intelligenza di condotta"* - chiaramente emersa dalla capacità della Pifferi, ad esempio, di svolgere la sottaciuta attività di prostituzione con l'accortezza di gestirla utilizzando Facebook Messenger, e non già con sms o waths-app che il compagno avrebbe potuto leggere; di mentire e manipolare la realtà per proprio tornaconto personale e per giustificare la sua condotta; di rendere dichiarazioni, quali quelle emerse in sede dibattimentale a seguito della contestazione dell'interrogatorio reso al P.M. nell'immediatezza del fatto, del tutto logiche e coerenti - e, dall'altro, all'oggettiva circostanza che la condizione psichica e familiare della Pifferi fu valutata, senza rilevare specifiche criticità, anche dal personale specializzato

dell'ospedale "Papa Giovanni" di Bergamo in occasione del secondo ricovero di Diana, ossia quello dell'aprile 2021.

Emerge infatti dall'acquisita documentazione medica relativa a detto ricovero:

"8.4-2021: Si richiede valutazione della situazione familiare della piccola Diana, in quanto apparentemente risulterebbe essere stata ricoverata in assenza parziale o totale della madre (impegnata, forse, in attività di lavoro fuori regione); si segnala inoltre che la stessa gravidanza è stata misconosciuta dalla madre e ciò ha portato ad un parto prematuro e a domicilio.

Si effettua primo colloquio con la signora, in camera con la bambina. Appare lucida ed orientata nei parametri spazio-temporali, non si osservano disturbi nella forma e nel contenuto del pensiero. Riferisce una anamnesi psicopatologica negativa... Appare disponibile all'incontro, seppure inizialmente diffidente circa le motivazioni che hanno portato all'invio. Riferisce infatti la percezione di giudizio nei suoi confronti circa la sua capacità genitoriale e quindi un clima di sospetto e timore nell'incontro con gli operatori sanitari (assistente sociale). Si descrive come una mamma attenta e preoccupata rispetto alla fragilità della bambina nata pretermine. Si è molto affidata in questo periodo all'equipe della patologia neonatale, con cui ha mantenuto i contatti e i controlli della figlia, dicendosi consapevole delle sue problematiche di salute .

Descrive il compagno come un valido riferimento affettivo e concreto, disponibile a sostenere la coppia madre bambina nell'affrontare le criticità cliniche intercorse. Ha pertanto scelto di trasferirsi da Milano a Leffe per una progettualità di convivenza ...

Valutazione dello specialista

*In data 8 Aprile effettuato primo colloquio con la madre di Diana, signora Pifferi Alessia, volto ad approfondire la situazione e verificare le difficoltà presenti e le possibili risorse. La signora accede favorevolmente al colloquio esplicitando tuttavia preoccupazioni in merito all'intervento del servizio sociale, in quanto idealmente associato allontanamento coatto dei minori dal proprio nucleo familiare. Dopo iniziale lieve diffidenza la signora fornisce liberamente informazioni in merito alla propria condizione personale e familiare. La signora Alessia risiede a Milano dove ha svolto attività lavorativa come babysitter, attualmente domiciliata a Leffe presso l'abitazione del compagno che non è il padre della minore, elettricisti in forma autonoma. La madre residente in Calabria l'ha raggiunta nel post parto per offrirle supporto e si trova a Milano... Rievoca il parto come momento traumatico, essendo la gravidanza misconosciuta la donna ha partorito al domicilio assistita dal compagno e la neonata è venuta alla luce pretermine con necessità di ospedalizzazione in area critica presso questo ospedale. La signora... riferisce di non avere alcuna difficoltà ad assistere Diana durante il giorno. **All'osservazione si relaziona positivamente con la bambina e mostra di conoscerne le abitudini e i bisogni?***

Tornando invece ad una valutazione più prettamente giuridica della capacità di intendere e di volere dell'imputata, pare opportuno rammentare in diritto, a

conferma della condivisibilità delle conclusioni peritali, che l'infermità mentale rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. è solo quella di tale natura ed intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 4954 del 03/03/1993). Esulano dalla nozione di infermità mentale ex artt. 88 e 89 cod. pen. sia le cosiddette "abnormità psichiche", tra le quali rientrano le psicopatie - nel caso di specie la dipendenza e l'alessitimia riscontrate dal perito - sia uno sviluppo intellettuale non molto progredito, in assenza di fattori patologici (cfr. ad es., Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 6234 del 01/07/1989).

Ciò posto è la stessa Pifferi che dava mostra di aver mantenuto integra capacità di intendere, ossia capacità di rendersi conto del disvalore sociale delle proprie condotte, se è vero che ancor prima dell'intervento della Polizia giustificava la sua condotta di allontanamento da casa con il fatto di aver lasciato Diana alle cure e all'assistenza di una baby-sitter (si rammenti, d'altra parte, che lo stesso consulente della difesa conveniva che *"la signora era consapevole che quello che aveva fatto era una cosa che non si doveva fare"*), ed era ancora la stessa imputata a consegnare agli atti circostanza sintomatica di capacità di volere, ove si consideri che la Pifferi si limitava a lamentare elementi occasionali e contingenti che l'avrebbero determinata a non rientrare a Milano - quali i litigi con il D'Ambrosio, il timore nutrito nei confronti dell'uomo, ed ancora il suo rifiuto di riaccompagnarla a Milano - e non già veri e propri impedimenti alla sua facoltà di scelta.

In ordine all'aspetto psichiatrico della vicenda s'impone infine un'ultima osservazione: non ha ritenuto la Corte di accogliere la richiesta difensiva di integrazione di perizia, avanzata dopo il controesame del perito svolto dal legale della Pifferi e motivata sulla base della documentazione prodotta agli atti all'udienza del 12.4.24 - dalla quale emergeva che alla Pifferi, in età scolare, fu assegnato un insegnante di sostegno, ai sensi della L. 104/1992, per consentirle *"il raggiungimento degli obiettivi minimi"*, essendole state diagnosticate *"gravi difficoltà di apprendimento"* - in quanto il perito Pirfo aveva chiarito come qualsivoglia integrazione di accertamento, anche testistica, in ordine al preteso deficit intelletto, non avrebbe modificato le valutazioni già rassegnate sulla base dell'osservazione clinico-psichiatrica svolta sulla perizianda.

Ritenuta dunque provata la capacità di intendere e di volere dell'imputata, e dunque la sua imputabilità, occorre rammentare che il delitto di abbandono di minore seguito da morte ex art. 591 co. 1 e 3 c.p., invocato dalla difesa in sede di arringa conclusiva, si distingue da quello di omicidio per il diverso elemento psicologico. Nel primo caso l'elemento soggettivo è costituito dalla coscienza di abbandonare la persona minore, o incapace, con la consapevolezza del pericolo inerente all'incolumità fisica della stessa con l'instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale. Nella seconda ipotesi è invece necessario che il

soggetto compia la condotta vietata, nella specie omissiva, con la volontà e la consapevolezza di cagionare la morte del soggetto passivo, ovvero che tale evento si rappresenti come probabile o possibile conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 9562 del 07/02/1989).

La questione, dunque, rinvia alla necessità di accertare la tipologia di elemento soggettivo che accompagnava e sosteneva la condotta omissiva, oggettivamente illecita alla luce della posizione di garanzia rivestita dalla Pifferi quale madre convivente della piccola Diana, tenuta dall'imputata.

Orbene, in tema di dolo, per costante orientamento della Corte di legittimità, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr., ad es., Cass. Pen, Sez. 6, sentenza n. 16465 del 06/04/2011). In particolare, in tema omicidio volontario, la prova del dolo omicidiario, e dunque la valutazione circa la sussistenza o meno dell' "animus necandi", è prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza e secondo l' "id quod plerumque accidit" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, sentenza n. 15023 del 14/02/2006).

Ciò posto, come noto, il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento; diversamente, sussiste il dolo diretto allorchè l'agente si rappresenta come certo, o come probabile al limite della certezza, l'evento offensivo conseguente alla sua azione, connotandosi detto dolo come intenzionale ove l'evento offensivo venga anche perseguito come finalità ultima della condotta. Ebbene, se lo stesso P.M., in sede di requisitoria, dava atto, secondo prospettazione affatto condivisibile, che l'istruttoria dibattimentale non aveva comprovato un dolo diretto intenzionale a carico della Pifferi, non essendo emerso che la volontà ultima dell'imputata fosse quella di uccidere la figlia (cfr. pag. 59 trascr. ud del 12.4.24: *"lo scopo che l'ha mossa ad agire...era quello di andare dal compagno, dal D'Ambrosio"*), reputa la Corte che le risultanze agli atti non abbiano nemmeno comprovato una condotta omissiva connotata dalla certa, o quasi certa, previsione da parte della Pifferi, quale esito della propria condotta di abbandono, dell'evento morte. Ciò, in primo luogo, perché il contrario assunto del P.M., che ravvisava dolo diretto, si fondava su di una valutazione tecnico-scientifica della tragica vicenda, e non già sulle conoscenze e sulla capacità di previsione attribuibili all'imputata. La certezza, o quasi certezza, dell'evento morte nelle specifiche condizioni di fatto emerse dall'istruttoria dibattimentale - abbandono per circa cinque giorni e mezzo di una bambina di un anno e mezzo lasciandole solo un

biberon ed una bottiglietta d'acqua - costituisce una certezza scientifica "per il medico legale" (cfr. pag. 62 trascr. ud. del 12.4.24; PM: "L'ha chiesto lei Presidente al medico legale....: Ma la morte di Diana è compatibile con quello che è accaduto, cioè con il fatto che è rimasta sei giorni senza viveri a sufficienza, senza essere nutrita in maniera adeguata? E' sufficiente? Il medico legale ha detto: Era certissimo che questo accadesse"), non una certezza che possa attribuirsi alla capacità di previsione, e dunque di volizione, della Pifferi.

Se la stessa condotta tenuta dall'imputata al momento del rientro nell'abitazione di via Parea, ossia quella di lavare la bambina e di richiedere immediatamente aiuto alla vicina di casa, esteriorizzando così al mondo quanto avvenuto, appare scarsamente compatibile, anche in via logica, con una madre che si fosse preventivamente rappresentata, in termini di quasi certezza, che aprendo la porta di casa avrebbe trovato la figlia morta, non può sottacersi che gli stessi elementi sintomatici del dolo richiamati dal P.M. in sede di requisitoria - ossia "la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; la durata e la ripetizione dell'azione; il comportamento successivo al fatto; la probabilità di verifica dell'evento; le conseguenze negative per il suo autore in caso di verifica dell'evento" (cfr. pagg. 61/63 trascr. requisitoria del P.M.) - risultano elementi probanti del dolo eventuale e non già del dolo diretto.

In particolare: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38343 del 24/04/2014 in tema di elemento soggettivo del reato, hanno chiarito che anche per la configurabilità del solo dolo eventuale occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa, precisando che a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l' "iter" e l'esito del processo decisionale, deve fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione.

Ebbene, nel caso di specie deve attribuirsi alla Pifferi, con ragionevole certezza, la concreta previsione dell'evento morte della figlia, benché accadimento non intenzionalmente e direttamente voluto, proprio sulla base dell'analisi della sua condotta e delle sue stesse dichiarazioni, dalle quali si evince la ravvisabilità di tutti gli elementi sintomatici del dolo eventuale richiamati dalla Corte di legittimità.

La Pifferi, per sua stessa ammissione, confermata dallo stesso consulente psichiatrico della difesa, aveva certamente coscienza e volontà del disvalore della propria condotta di abbandono e della pericolosità della stessa per Diana (cfr. esame imputata, pagg. 29 e 54 trascr.: "Si, ero preoccupata si (del fatto di lasciarla

da sola)...*Si, ero in pensiero per mia figlia perché era a casa da sola*”), tanto da mentire alla madre ed allo stesso compagno D'Ambrosio su dove si trovasse la bambina: riferiva alla madre di averla portata con sé a Lefte, mentre riferiva al compagno che la bambina si trovava al mare dalla sorella Viviana. Ancora dinanzi al corpo esanime di Diana, sosteneva al compagno di averla lasciata alle cure di una baby-sitter, giustificando l'accaduto con il fatto che quest'ultima si fosse arbitrariamente allontanata da casa. Era dunque la stessa imputata, con la sua condotta e con le sue dichiarazioni, a dare mostra, in modo certo ed inequivoco, circa la consapevolezza dell'illiceità della condotta di abbandono tenuta. Tale condotta, a differenza dei due precedenti fine settimana di luglio, si prolungava per più giorni: nel primo fine settimana di luglio la Pifferi abbandonava Diana dal primo pomeriggio del 2 luglio al tardo pomeriggio del 4 luglio, per poco più di 48 ore; nel secondo fine settimana di luglio l'imputata abbandonava la piccola per circa 72 ore, dal tardo pomeriggio dell'8 luglio e sino all'11 luglio. In questi casi, secondo quanto da lei stessa dichiarato, aveva lasciato a Diana “due biberon di latte” e “quattro bottigliette d'acqua e due di thè deteinato” (cfr. esame imputata, pag. 29 trascr. e la contestazione dell'interrogatorio reso al PM in data 20.7.22), laddove la sua ultima condotta di abbandono si protraeva invece per cinque giorni e mezzo, una durata temporale significativamente superiore a quelle precedenti e peraltro lasciando alla piccola Diana cibo - latte - e bevande - acqua - inferiori alle volte precedenti. Come comprovato dal messaggio inviato all'autista nella tarda serata del 17 luglio era in quel momento che la Pifferi decideva di prolungare la sua assenza da casa sino al mercoledì mattina. Dal complesso di tali risultanze non può che evincersi, dunque, la consapevole lontananza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa e la scelta, evidentemente non preordinata, ma radicatesi man mano nella psiche dell'imputata, di prolungare stavolta la sua assenza mettendo a concreto rischio l'incolumità fisica e la stessa vita della figlia. Il concreto rischio rappresentatosi all'imputata non era solo quello di un possibile generico malessere di Diana, ma specificamente quello della sua morte: ciò perché era la stessa Pifferi, nell'interrogatorio contestatole dal P.M., a riferire di essere consapevole che l'assenza di cibo e di acqua in un bambino piccolo ne comporta la disidratazione e la morte. Da sottolineare che quest'ultima risposta, del tutto logica e coerente - a differenza delle giustificazioni dibattimentali successivamente rese, con le quali l'imputata cercava di tornare sui suoi passi rifugiandosi dietro un “non ricordo” e chiedendo al PM di non sgridarla (cfr. esame imputata, pagg. 18, 34 e 35 trascr.) - va tuttavia correttamente inquadrata: la domanda del pubblico ministero era generica, non calibrata sui cinque giorni e mezzo in cui la Pifferi aveva abbandonato Diana, sicché la risposta della Pifferi appare estremamente significativa della sua piena consapevolezza di quelle che potevano essere le conseguenze di una condotta di abbandono, ma non già che proprio quella specifica condotta di abbandono, durata cinque giorni e mezzo, avrebbe certamente cagionato la morte di Diana.

Non può tuttavia nemmeno sottacersi, ad ulteriore prova della ravvisabilità di concreta accettazione del rischio morte in capo all'imputata, che la Pifferi, abbandonando Diana anche nei fine settimana precedenti, aveva avuto certamente diretta e personale contezza delle precarie condizioni in cui ritrovava la figlia quando rientrava in casa ed ancora, e soprattutto, che era la stessa Pifferi, rispondendo in sede dibattimentale alle domande della parte civile, a riferire che Diana mangiava e beveva più volte al giorno (cfr. esame imputata, pag. 70 trascr.: *"Mangiava normalmente..., faceva vari pasti. Mangiava la mattina, il pomeriggio, sera e poi anche durante il giorno i biberon di latte, di tisane"*) e che, durante il periodo di permanenza a Leffe, era stata lei ad accudire la piccola Diana da sola, ossia senza l'aiuto di nessuno, dandole da mangiare e da bere, più volte al giorno, *"a seconda degli orari"* (cfr. esame imputata, pagg. 17/18 trascr.), circostanze che rinviano alla sua certa consapevolezza di quanto abbisognasse alla figlia *"per sopravvivere"* (cfr. pag. 18 trascr.). Ancora: nella documentazione dell'ospedale di Bergamo sopra richiamata lo specialista, all'esito della sua osservazione, annotava che Alessia Pifferi dava *"mostra di conoscere le abitudini e i bisogni"* della bambina, tutte circostanze, dunque, che depongono, univocamente, per la consapevolezza da parte dell'imputata che la sua condotta di abbandono protratta più a lungo del solito avrebbe potuto comportare concretamente la morte di Diana. Provato dunque che la condotta omissiva di abbandono della figlia fu sostenuta da dolo eventuale, ne discende che l'imputata debba essere ritenuta responsabile del reato di omicidio volontario.

In merito alle due circostanze aggravanti contestate, al di là di quella di natura oggettiva del rapporto di filiazione, si osserva, in fatto ed in diritto, quanto segue:

- la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (cfr. ad es., Cass. Pen., Sez. 5, sentenza n. 25940 del 30/06/2020). Ebbene, non v'è dubbio che lasciare Diana da sola in casa, con la consapevolezza di esporla anche al rischio di morire di stenti e disidratazione, per regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine-settimana con il proprio compagno, non può che inverare la circostanza aggravante dei futili motivi;

- l'aggravante della premeditazione non è conciliabile con la forma del dolo eventuale, in quanto, se la premeditazione consiste in un'intensa volizione del risultato della condotta, non ne risulta la compatibilità con una situazione psicologica piuttosto "vaga", caratterizzata dall'accettazione, da parte dell'agente, del rischio del prodursi dell'evento, quale è quella in cui si concreta il dolo eventuale (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 5073 del 24/03/1986). Nella concreta fattispecie in esame, d'altra parte, l'acquisita prova che la Pifferi solo durante l'iter criminoso di abbandono decideva, come da messaggio all'autista del 17 luglio, di prolungare la sua assenza da casa sino a mercoledì 20 luglio e l'acquisita prova che la sua finalità ultima non fosse quella di uccidere la figlia, in quanto piuttosto

direttamente animata, nella sua condotta, dal futile movente appena ricordato, rappresentano concreti elementi di valutazione che escludono la ravvisabilità della circostanza aggravante della “premeditazione”

Venendo alla determinazione della pena si reputa di non riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'elevatissima gravità, non solo giuridica, ma anche umana e sociale, del fatto reato in contestazione e del futile ed egoistico movente che lo animava, ossia quello di ricercare e vivere dei propri spazi di autonomia rispetto al prioritario diritto/dovere di accudimento della propria figlia.

Si è inoltre valutato, negativamente, l'atteggiamento processuale tenuto dalla Pifferi, inverato da un evidente tentativo di deresponsabilizzazione, condotto anche adducendo circostanze oggettivamente e scientemente false, sintomatico di carente rielaborazione critica del proprio agito omicidiario. Particolarmente significativo in tal senso il contegno tenuto dalla Pifferi nei confronti del D'Ambrosio, in sostanza accusato di esser stato l'artefice “morale” dell'accaduto: non perdeva occasione l'imputata, nel corso del suo esame dibattimentale, per sottolineare come il D'Ambrosio non accettasse la presenza di Diana e come la bambina per lui fosse “*un intralcio*” (cfr. esame imputata, pagg. 12, 18, 28 trascr.), come proprio a seguito di un litigio con l'uomo, che l'aveva anche intimorita, avesse desistito dal proposito di rientrare a casa lunedì 18 luglio (cfr. pag. 34 trascr.: “*...Mi preoccupavo per mia figlia, ma purtroppo avendo paura delle reazioni del signor D'Ambrosio..., perché era parecchio aggressivo nel verbale..., avevo paura di parlare, di chiedere di portarmi a casa*”), come il D'Ambrosio, in modo sprezzante, si fosse rifiutato di riaccompagnarla a casa, ove Diana era rimasta sola, rinfacciandole di non essere il suo autista (cfr. pagg. 53/54 trascr.). Gli oggettivi elementi probatori raccolti in corso d'istruttoria, tuttavia, han dimostrato una ben diversa realtà: non solo D'Ambrosio veniva gratificato dalle reticenze della Pifferi circa lo stato interessante in cui versava ancor prima di iniziare la relazione con lui e circa i rapporti di prostituzione che continuava ad intrattenere anche una volta riallacciata la relazione sentimentale a giugno 22, non solo il D'Ambrosio veniva ingannato circa la pretesa attività lavorativa di “*psicologa infantile*” che la Pifferi si vantava di esercitare, ma, soprattutto, vi sono agli atti diverse risultanze probatorie inequivoche nell'attestare la falsità di quanto preteso dall'imputata. Come più sopra visto la teste Ricaldone, nel rammentare il tenore della telefonata intercorsa nell'immediatezza del rinvenimento del cadavere di Diana tra la Pifferi ed il D'Ambrosio, non solo riferiva che la Pifferi ammetteva al D'Ambrosio di avergli detto una bugia perché Diana non era al mare con la sorella e perseverava nel mentirgli dicendogli di aver comunque lasciato la bambina alle cure di una baby-sitter, ma, soprattutto, riportava la testuale reazione dell'uomo una volta resosi conto del comportamento sconsiderato della compagna: “*Ma cosa hai combinato? Perché non te la sei portata dietro? A me non dà fastidio...*”.

Oggettivamente falso che la Pifferi non fece rientro a Milano lunedì 18 luglio a seguito della litigata con il D'Ambrosio, essendo inequivocamente emerso, come

sopra sottolineato, che l'imputata aveva già contattato l'autista nella tarda serata del 17 luglio chiedendogli di andarla a prendere a Leffe, per riportarla a Milano, il 20 di luglio, attestando così una sua libera scelta in merito alla data di rientro a casa, non certo inficiata dal litigio che sarebbe avvenuto solo il giorno successivo. Evidente, sotto altro profilo, come l'eventuale protesta del D'Ambrosio, nell'ambito di un ipotetico litigio con la Pifferi, di non essere il suo autista, andrebbe letta, in ogni caso, alla luce della certa inconsapevolezza dell'uomo, ammessa dalla stessa Pifferi, che Diana si trovava a casa da sola, sicchè nulla avrebbe a che fare con un contegno di fastidio ed intolleranza per la presenza della piccola. Si rammenti, ancora, che era la stessa Pifferi, in sede di valutazione della sua capacità genitoriale da parte del personale sanitario e psicologico dell'ospedale di Bergamo in occasione del ricovero di Diana dell'aprile 21, a descrivere *"il compagno come un valido riferimento affettivo e concreto, disponibile a sostenere la coppia madre bambina"*, tanto da aver *"scelto di trasferirsi da Milano a Leffe per una progettualità di convivenza"*. Da sottolinearsi, su quest'ultimo punto, che se ad aprile 21, ossia dopo poco più di due mesi dalla nascita di Diana, la relazione Pifferi/D'Ambrosio era ripresa - tanto che, come visto, il ricovero di Diana avveniva mentre i due si trovavano in Francia - ciò testimonia, con evidenza, che l'uomo, come d'altra parte dichiarato dalla stessa Pifferi in sede ospedaliera, aveva piuttosto accettato la bambina e la nuova situazione.

Atteso tutto quanto precede si impone l'irrogazione all'imputata, pur esclusa la circostanza aggravante della premeditazione, della pena dell'ergastolo.

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputata segue, per legge, la condanna della prevenuta:

- alle pene accessorie indicate in dispositivo ex artt. 29 e 32 c.p., nonché la pubblicazione della sentenza, a spese della condannata, ai sensi dell'art. 36 c.p.;
- al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia in carcere ex artt. 535 e 692 c.p.p.;
- al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, danni da liquidarsi nella competente sede civile ex art. 539 c.p.p.. Gli elementi agli atti, infatti, non consentono una compiuta e definitiva liquidazione dei danni subiti dalle due persone offese. Si impone, tuttavia, la liquidazione di una congrua provvisoria, correlata al solo danno morale sofferto, sia in favore della nonna di Diana sig.ra Maria Assandri, che si stima equo liquidare nella misura di euro 50.000, sia in favore della zia di Diana sig.ra Viviana Pifferi, che si stima equo contenere nella misura di euro 20.000;
- al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite ex art. 541 c.p.p., spese che si reputa equo contenere - rispetto alla nota spese depositata dal patrono di parte civile in sede di conclusioni - nella misura di euro 9000 così come specificato in dispositivo;

Si impone, infine, l'applicazione all'imputata, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 230 c.p., che si stima equo irrogare nella misura di anni tre.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara l'imputata Pifferi Alessia colpevole del reato a lei ascritto in rubrica e,
esclusa la circostanza aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 n. 3) c.p.,
la condanna alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali
e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,
dichiara l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di
interdizione legale durante la pena.

Ordina la pubblicazione della sentenza, a spese della condannata, mediante
affissione nel comune di Milano e mediante la pubblicazione per 15 giorni sul sito
internet del Ministero della Giustizia.

Visto l'art. 230 c.p.,
applica all'imputata, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per
la durata di anni tre.

Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.;
condanna l'imputata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite,
da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente
esecutiva di euro 20.000 in favore di Viviana Pifferi e di euro 50.000 in favore di
Maria Assandri.

Visto l'artt. 541 c.p.p.;
condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti
civili, che si liquidano nella somma di euro 9.000, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 544 c.p.p.,
indica il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Visto l'art. 304 lett. c) c.p.p.;
dispone la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione.

Milano 13.5.2024

Il Giudice est.

Alessandro Santoro

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 08 AGO. 2024



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dr.ssa Daniela VITANTI

[Handwritten signature]